

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 gennaio al 5 febbraio 2003)

INDICE

BEDIN: sul riconoscimento giuridico della figura professionale dell'ottico optometrista (4-01571) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2705	D'AMICO: sulla vicenda del signor Alessandro Righini (4-03474) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2717
BOCO: sull'abbattimento di cespugli di pitosforo (4-02300) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2707	DE PETRIS: sull'analisi delle sementi (4-02331) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2720
BRUTTI Massimo: sulla partecipazione di giovani provenienti dalle comunità italiane all'estero ai Giochi sportivi studenteschi (4-02236) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2709	FILIPPELLI: sulla soppressione dell'ufficio di leva di mare di Crotone (4-03306) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	2722
BUCCIERO: sull'accesso agli atti della prefettura di Bari (4-00726) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2710	FLORINO: sull'abusivismo edilizio nel quartiere di Pianura a Napoli (4-01040) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2724
sul centro d'accoglienza «Don Milani» di Lecce (4-01846) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2713	sul corso-concorso per personale amministrativo e tributario del Ministero dell'economia e delle finanze (4-01979) (risp. VEGAS, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2727
BUDIN: sulla sostituzione del sovrintendente scolastico del Friuli-Venezia Giulia prof. Bruno Forte (4-02773) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	2715	sulla selezione per l'incarico di caposala presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli (4-02324) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2728
CARELLA: sulle campagne di sostegno alla donazione di organi (4-01947) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2716	GARRAFFA: sui danni prodotti dal sisma verificatosi nel settembre 2002 nella città e nella provincia di Palermo (4-02942) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	2730
CREMA: sulla disciplina dell'attività degli ottici (4-01532) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2706	sui danni prodotti dal sisma verificatosi nel settembre 2002 nella città e nella provincia di Palermo (4-03259) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	2731

MALENTACCHI: sulla tutela delle prestazioni termali (4-03097) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) Pag. 2735	RIPAMONTI: sulle rilevazioni relative alla contaminazione radioattiva (4-01686) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) Pag. 2750
MANFREDI ed altri: sulla chiusura di uffici postali nei comuni montani (4-03519) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 2737	ROLLANDIN: sulle rilevazioni relative alla contaminazione radioattiva (4-01669) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2751
MANZIONE: sull'appalto dei lavori di pulizia presso l'azienda sanitaria «A. Cardarelli» di Napoli (4-02983) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2738	RONCONI: sulla mancata ricostruzione degli edifici scolastici di Spello e Sellano danneggiati dal sisma del 1997 (4-03286) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 2754
MASCIONI: sulla scelta da parte dell'ISMEA di notai residenti in Roma per la stipula dei contratti (4-03309) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>) 2742	SERVELLO: sui controlli in merito al possesso della tessera sanitaria per i lavoratori domestici (4-02354) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2757
MONTALBANO: sulla USL n. 1 di Agrigento (4-01461) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2743	VALDITARA: sulla nomina del direttore dell'Accademia nazionale di danza (4-01700) (risp. CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 2758
sulle elezioni amministrative nel comune di Grotte (Agrigento) (4-02233) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2744	VERALDI: sulla realizzazione del centro oncologico di Girifalco (4-01797) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2760
NOVI: sui trapianti di fegato (4-02635) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2746	

BEDIN. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che la figura professionale dell'ottico optometrista non è ancora espressamente riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, in quanto la legge vigente risale al 1928, mentre in altri paesi europei tale figura è già riconosciuta;

che esiste una diatriba tra medici oculisti e ottici optometristi circa i confini di legittimità dell'operato dell'ottico optometrista, su cui è stata chiamata più volte a esprimersi la magistratura;

che la questione riguarda in Italia circa diecimila piccole e medie imprese, all'interno delle quali operano circa quattromila optometristi, formati in scuole sorte con provvedimenti degli Enti regionali, i quali si trovano svantaggiati rispetto ai colleghi europei la cui professione è da tempo regolamentata secondo le attribuzioni che le competono;

che per adeguare la legislazione tecnica alla realtà europea il Ministero della sanità, ora della salute, ha elaborato uno schema di decreto ministeriale nel quale si riconosceva la figura dell'ottico optometrista, professionista con preparazione universitaria, e si delineava un profilo professionale adeguato ai tempi;

che, inviato il predetto schema di decreto al Consiglio superiore di sanità per il parere tecnico (obbligatorio ma non vincolante), la Commissione nominata all'interno del Consiglio superiore di sanità, Sezione seconda – relatore un medico oculista – ha provveduto a un rifacimento integrale del testo legislativo predisposto dal Ministero, nel quale non solo la figura dell'ottico optometrista non veniva riconosciuta, ma addirittura venivano tolte all'ottico alcune delle prerogative presenti nella legge del 1928;

che gli interventi della Commissione del Consiglio superiore di sanità sono identici ai suggerimenti formulati dal SOI-AMOI, associazione di medici oculisti, in una lettera invita allo stesso Consiglio superiore di sanità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accogliere il parere del Consiglio superiore di sanità;

come intenda procedere per giungere ad un riconoscimento giuridico dell'ottico optometrista.

(4-01571)

(26 febbraio 2002)

CREMA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che l'attività degli ottici optometristi, disciplinata dall'ormai obsoleto Testo Unico delle Attività Sanitarie, richiede un attento approfondimento, al fine di rivedere il profilo professionale della categoria, anche alla luce delle nuove tecnologie;

che un apposito tavolo di lavoro, presso il Ministero della salute, cui hanno partecipato, oltre all'Associazione Ottici Optometristi, altre associazioni ed i rappresentanti della classe medica, dopo un lungo ed approfondito lavoro ha definito un nuovo profilo, riconoscendo agli ottici nuove e più definite competenze senza «sconfinamenti» nel settore proprio dei medici, ai quali viene riconosciuto l'esclusivo compito di diagnosi e cura delle patologie;

considerato che il Consiglio Superiore di Sanità, chiamato a dare il proprio parere in merito, ha vanificato tutto il lavoro svolto, ponendo gravissime incertezze sul futuro ruolo degli ottici, ai quali verrebbero addirittura tolte alcune prerogative attribuite con il testo unico del 1928,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rivedere il parere espresso dal Consiglio superiore della sanità e per ridare certezze alla categoria professionale degli ottici, riconoscendo loro le stesse prerogative degli altri colleghi europei.

(4-01532)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. (*) – La questione sollevata nelle interrogazioni parlamentari in esame, incentrate in particolare sul parere tecnico espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in relazione allo schema di regolamento predisposto da questo Ministero per l'istituzione della professione sanitaria dell'ottico optometrista, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, deve ritenersi superata.

Difatti, alla luce del parere n. 1195 del 2002 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, il provvedimento regolamentare in argomento è, allo stato, sospeso.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che «le disposizioni attributive della potestà regolamentare al Ministro della salute debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare. Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti «Principi fondamentali»).

Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua pertinenza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a livello di principi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.

Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie va pertanto, esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa, con i principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione.

Nè possono ritenersi consentiti, fino alla emanazione dei principi fondamentali, interventi nella normazione regionale fondati sul presupposto dell'esistenza di una professione che non è stata ancora istituita dalla legislazione statale.

Pertanto, come delineato nel parere del Consiglio di Stato, in esito alla nuova disciplina normativa introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», non è più possibile intervenire, nella materia in questione, con decreti o regolamenti delle Amministrazioni dello Stato, ma esclusivamente con una proposta di legge che stabilisca i principi fondamentali.

A tal fine, nei giorni scorsi ho firmato uno schema di disegno di legge recante delega al Governo, che individua i principi fondamentali per l'istituzione e l'esercizio delle professioni sanitarie, prevedendo l'emanazione di uno o più decreti legislativi.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

BOCO. – Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che sul lungomare Italia di Marzocca, comune di Senigallia (Ancona), durante i lavori, attualmente in corso, di rifacimento del marciapiede e del muretto parasabbia, sono stati abbattuti una cinquantina di rigogliosi cespugli di pitosforo;

che il pitosforo, alternato a tamerici, era stato piantato decine di anni fa, quando il lungomare di Marzocca fu coinvolto in uno dei primi progetti di arredo urbano;

che risulta all'interrogante che presidente e consiglieri di circoscrizione non abbiano saputo dare alcuna risposta o informazione precisa ai cittadini indignati per l'accaduto, cosa che fa presumere che il progetto

di sistemazione del marciapiede e del muretto parasabbia, approvato dalla Giunta comunale, non sia mai stato presentato in sede di circoscrizione;

che, nonostante le pubbliche proteste dei cittadini, non è stata ancora data comunicazione alcuna da parte del comune su quella che sarà la sistemazione finale, relativamente all'arredo urbano e alle piantumazioni, una volta conclusi i lavori;

che risulta all'interrogante che l'assessore ai lavori pubblici e alla qualità urbana del comune di Senigallia abbia vagamente accennato alla sostituzione con fioriere degli arbusti di pitosforo eliminati;

che il pitosforo è una delle poche piante in grado di sopravvivere sia ai venti di bora, che in inverno spazzano il litorale adriatico a nord del Conero, sia alla scarsa manutenzione da parte del comune: qualsiasi fioriera, oltre che in facile obiettivo di vandali, si trasformerebbe ben presto in cestino per l'immondizia;

che il rapido e inaspettato intervento della ruspa sugli arbusti di pitosforo e l'assenza di motivazioni o spiegazioni inducono purtroppo a pensare che le siepi siano state eliminate solo per facilitare l'esecuzione dei lavori in corso, visto anche l'incredibile ritardo degli stessi, avviati proprio con l'inizio della stagione turistica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare quanto sopra descritto e intervenire per evitare che giunta o assessori comunali possano disporre del territorio come più aggrada loro, eliminando piantumazioni rigogliose da anni, senza neppure essere in grado di darne adeguata spiegazione.

(4-02300)

(4 giugno 2002)

RISPOSTA. – L'Amministrazione Comunale di Senigallia ha riferito che il progetto relativo alla sistemazione dei marciapiedi e dei parasabbia sul lungomare della frazione di Marzocco è stato oggetto di esame nella seduta del Consiglio Comunale del 10 giugno 2002, nel corso della quale l'Assessore *pro tempore* ai Lavori Pubblici ha chiarito che non si intendeva procedere alla sostituzione della piante di pitosforo con fioriere, ma solo sostituirle, se fossero state completamente rinsecchite, con nuove piante di tamerici, per arricchire l'arredo del lungomare stesso.

Per quanto concerne il presunto abbattimento di parte della siepe di pitosforo per agevolare la realizzazione dei lavori, la stessa Amministrazione ha riferito che, sul tratto in argomento, non vi era alcuna siepe.

Si segnala, infine, che presso il Comune è stato costituito l'ufficio «Verde e Ambiente», con lo scopo di procedere ad un censimento di tutte le piante esistenti sul territorio comunale, per programmare la sistemazione del verde pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(28 gennaio 2003)

BRUTTI Massimo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

dagli inizi degli anni Ottanta il CONI e il Ministero degli affari esteri consentirono la partecipazione alla manifestazione nazionale dei Giochi della Gioventù, ora Giochi sportivi studenteschi, anche di giovani provenienti dalle Comunità italiane all'estero, che in tal modo ebbero un proficuo e stimolante contatto con coetanei provenienti dalle varie regioni italiane e da altre parti del mondo;

quella esperienza si è dimostrata, infatti, un forte richiamo per migliaia di giovani nati da genitori italiani in Paesi esteri e un importante fattore di ricerca delle radici e della cultura di origine;

a testimonianza di ciò, nei Paesi interessati la partecipazione ai giochi è risultata crescente con gli anni e poco onerosa in rapporto ad altre iniziative di promozione dell'italianità nel mondo;

dietro l'organizzazione dei giochi si è creata una struttura rivolta non solo alla preparazione atletica degli studenti, ma anche alla loro partecipazione a corsi di lingua e cultura italiana, con un esito molto soddisfacente dal punto di vista culturale;

negli ultimi anni l'integrazione degli studenti di origine italiana residenti all'estero è stata interrotta in vista di non meglio precisate decisioni di promuovere iniziative esclusive per gli studenti provenienti dall'estero;

tali orientamenti, se confermati, sarebbero di grave pregiudizio per l'integrazione multiculturale dei partecipanti e per la promozione dell'italianità tra le nuove generazioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda revocare questo orientamento e consentire di riammettere i giovani di origine italiana provenienti dall'estero già alla prossima edizione dei Giochi sportivi studenteschi.

(4-02236)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – In relazione al quesito sollevato dal senatore interrogante riguardo alle finali dei Giochi Sportivi Studenteschi che si sono svolti ad Aulla (Massa Carrara) dal 3 al 7 giugno 2002, si comunica che i giovani delle collettività italiane all'estero sono stati ammessi alla edizione 2002 della manifestazione in questione, secondo quanto disposto dalla nota n. 2204/A4 del 9 maggio scorso, diramata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i Servizi nel Territorio – Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie, di cui si riporta il testo: «... si ricorda che anche per la corrente edizione prenderanno parte alle finali nazionali, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado e nelle sole discipline di atletica leggera e nuoto, le Scuole italiane all'estero e le Comunità italiane all'estero».

Si fa presente inoltre che questo Ministero collabora attivamente con il Ministero per gli Italiani nel Mondo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano affinché la partecipazione delle comunità italiane sia prevista anche per le future edizioni delle finali nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(29 gennaio 2003)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

la legge 8 agosto 1990 n. 241 agli articoli 22 e seguenti ha previsto che «chiunque abbia interesse per la tutela di proprie situazioni giuridiche rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

la medesima normativa, nel disciplinare l'istituto del diritto d'accesso ha individuato i casi in cui la sussistenza di particolari interessi, costituzionalmente garantiti, sia prevalente rispetto all'esigenza di informazione da parte di chiunque versi in una situazione giuridicamente qualificata ai fini dell'accesso agli atti;

l'articolo 24 comma 2 della legge n. 241 del 1990 ha, altresì, previsto i casi di esclusione del diritto d'accesso in relazione a particolari esigenze connesse alla salvaguardia «dell'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità»;

il decreto del Ministero dell'interno 10 maggio 1994 n. 415 indicato, all'articolo 3 comma 1 lettera *m*) ha elencato i documenti inaccessibili al fine di tutelare le esigenze sopraccitate ed, in particolare ha indicato, tra gli altri, «gli atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142»;

più specificatamente il secondo comma ha chiarito che «il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera *m*) del comma 1 opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini»;

considerato che:

in una fattispecie avente ad oggetto la istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo alla relazione allegata al decreto del 9 agosto 2001 con il quale venivano rimossi dalla carica due consiglieri comunali della città di Bari, la Prefettura di Bari, con nota prot. 573/13.1/R/Gab. del 17 settembre 2001, ha negato l'accesso ritenendo che gli atti del procedimento rientrassero nella categoria dei documenti

inaccessibili ai sensi del decreto ministeriale 241 del 1994, articolo 3, comma 1, lett. *m*);

nella fattispecie, la Prefettura di Bari ha ravvisato le condizioni per negare l'accesso di cui al comma 2 dell'articolo 3, decreto ministeriale citato, cioè le esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità;

dette esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità trovano, comunque, il loro limite nella necessità di correlare il divieto alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini;

inoltre, l'accesso può essere consentito contemperando le esigenze di tutela delle tecniche investigative ovvero della identità degli informatori consentendo la conoscenza degli atti del procedimento attraverso opportuni «*omissis*»;

non sembra che la Prefettura di Bari abbia, pertanto, né verificato né motivato in ordine alla ricorrenza delle esigenze di tutela della segretezza.

Considerato, altresì, che:

la legge n. 241 del 1990 mira ad assicurare la trasparenza amministrativa, evitando che il soggetto amministrato, nei suoi rapporti con l'Amministrazione, si trovi in posizione di svantaggio e di soggezione a causa della incompleta conoscenza degli atti;

la normativa richiamata trae sicuro fondamento costituzionale nel diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nella regola del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione sancita dall'articolo 97 della Costituzione e nel diritto di effettiva tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione,

si chiede sapere quali iniziative intenda porre in essere il Governo relativamente all'immotivato diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura di Bari con la nota citata ed in particolare, se non ritenga un comportamento simile gravemente lesivo del diritto alla difesa di ogni cittadino.

(4-00726)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Con nota protocollo n. 573/13.1/R/Gab in data 17 settembre 2001 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bari ha respinto l'istanza intesa ad ottenere copia degli atti relativi all'istruttoria sfociata nella rimozione di due consiglieri presso il comune di Bari.

La motivazione di tale decisione risiede nel fatto che gli atti del procedimento in questione rientrano, nella categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto *m*) del decreto del Ministero dell'interno n. 415 del 1994, che disciplina la materia, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Il citato articolo 3, infatti, fa espresso riferimento ad «atti, documenti e note informative utilizzati per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali...».

La valutazione sull'accessibilità ai documenti amministrativi è stata, quindi, effettuata *ex ante* dallo stesso legislatore nel momento in cui ha tassativamente individuato le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, precludendo, di conseguenza, all'autorità amministrativa, il ricorso al potere discrezionale.

Analogamente, il Ministero dell'interno - Direzione centrale delle autonomie, con nota protocollo n. 15909/06 in data 14 settembre 2001, con riferimento all'istanza presentata per conto del consigliere Ubaldo Terlizzi, ha escluso che ricorressero le condizioni per consentire l'accesso agli atti in questione.

In considerazione delle caratteristiche formali e dei contenuti della documentazione richiesta, la limitazione al diritto di accesso risponde all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, «con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini».

L'istanza di accesso in questione riguarda, infatti, gli atti relativi all'attività svolta dalla Commissione nominata per effettuare un puntuale controllo circa la regolarità delle procedure seguite nel rilascio delle licenze commerciali e nella gestione e vigilanza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel comune di Bari. Un accertamento, quindi ad ampio raggio che, per il contenuto e le attività svolte, necessita di assoluta segretezza.

La Commissione, ha, tra l'altro, utilizzato elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta giudiziaria su presunte infiltrazioni mafiose nel tessuto economico del capoluogo barese, nella quale sono risultati indagati anche due ex consiglieri comunali, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero dottor Scelsi, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bari, con provvedimento in data 31 ottobre 2001, ha chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 41-bis, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 8° comma, del codice di procedura penale per aver promosso, costituito, diretto e comunque preso parte ad una associazione di stampo camorristico mafioso operante nel quartiere Japigia ed aree limitrofe del comune di Bari.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sembrano siano state violate le garanzie che sottendono la legge n. 241 del 1990, né i principi costituzionali cui tale legge si ispira.

Si è trattato, invece, dell'esercizio di un eccezionale potere limitativo alla piena operatività della legge, limitazione che proprio nella legge n. 241 trova fondamento.

La riservatezza riferita ad alcune situazioni, infatti, non contrasta con il generale diritto all'informazione, ma ne rappresenta il naturale comple-

tamento affinché tutti i cittadini siano parimenti tutelati, sia nel dovere ad essere informati, sia nel diritto alla salvaguardia della propria dignità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(28 gennaio 2003)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

con quale atto e su istruttoria di chi sia stato autorizzato il centro «Don Milani» ad effettuare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (il centro, insieme con «L'orizzonte», è situato in località «La Badessa» - Lecce);

con quale atto e su quale base sia stato stabilito il costo delle rette;

se risulti che il centro «Don Milani» sia autorizzato ad essere qualificato come «centro» ai sensi del regolamento regionale n. 1/93;

se risponda al vero che solo in data 10 dicembre 2001, con delibera della Giunta Provinciale di Lecce n. 864, si sia proceduto alla ennesima «integrazione e modifica della convenzione in atto fra Provincia di Lecce e Associazione CTM – Movimondo di Lecce» ed all'articolo 3 si riconosceva «all'associazione la facoltà di richiedere agli enti competenti le autorizzazioni necessarie per la classificazione del Centro ai sensi del regolamento regionale n. 1/93»;

se tale circostanza è vera, a che titolo il «Don Milani» abbia potuto svolgere attività di accoglienza per minori stranieri non accompagnati fino a tale data e, comunque, se, alla data odierna, il CTM – Movimondo, o «L'orizzonte», o il «Don Milani» abbiano ottenuto la classificazione necessaria per svolgere la predetta attività.

(4-01846)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. – Il centro «Lorizzonte», sito nella ex masseria La Badessa in località Casalabate in provincia di Lecce, è di proprietà della provincia di Lecce ed è stato da questo ente affidato in gestione all'organizzazione non lucrativa di utilità sociale Ctm Movimondo, con sede nella stessa provincia.

Questo centro è stato realizzato inizialmente per fronteggiare le emergenze relative a crisi umanitarie, in particolare quella del Kosovo, e per effettuare interventi di prima assistenza in favore degli stranieri sbarcate sulle coste pugliesi, per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione, ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995, convertito dalla legge n. 563 del 1995.

Successivamente la struttura è stata utilizzata, a seguito del decreto ministeriale 4 agosto 1998 anche come centro di permanenza temporanea e di assistenza, in conformità all'articolo 12 della legge n. 40 del 1998, poi trasfusa nel successivo testo unico sull'immigrazione n. 286 del

1998. Dal giugno 2000 è stata destinata unicamente a centro di accoglienza per fini umanitari. A seguito delle recenti modifiche al testo unico sull'immigrazione introdotte dalla legge n. 189 del 2002, la struttura sarà adibita, una volta adottato il regolamento di attuazione, a centro di identificazione per i richiedenti asilo. Sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la prefettura di Lecce e l'amministrazione provinciale di Lecce, il Ministero dell'interno ha corrisposto alla stessa amministrazione provinciale un contributo di lire 3.870.956.100 per l'anno 2000, di euro 1.303.863,10 per il 2001, infine di euro 534.197,56 relativamente al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2002. Ciò corrisponde a quanto stabilito nella convenzione, in relazione al numero dei soggiorni quotidiani verificati dalla prefettura di Lecce.

L'associazione Ctm Movimondo è stata riconosciuta dal Ministero degli affari esteri come idonea a svolgere attività di volontariato e ad attuare programmi di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito del notevole afflusso di stranieri irregolari, in gran parte albanesi, sulle coste salentine, verificatosi a partire dal 1991, particolari dimensioni ha assunto l'arrivo di minori non accompagnati.

Tale circostanza ha reso necessaria l'accoglienza dei minori medesimi in strutture diverse da quelle a tal fine istituite in via generale, risultate inadeguate.

In particolare, il responsabile del centro «Lorizzonte» di Lecce ha ravvisato nell'ottobre 1998 la necessità di destinare – all'interno di tale complesso immobiliare – uno specifico immobile a centro di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati denominato «Don Milani», affidato in gestione all'associazione Ctm Movimondo, al di fuori di qualsiasi tipo di rapporto con la locale Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

A detta struttura sono stati affidati da parte del competente Tribunale dei Minorenni numerosi minori stranieri di sesso maschile e di età superiore ai 10 anni, mentre ad altre strutture sono state affidate le ragazze e i maschi con età inferiore ai 10 anni.

Le relative rette di ricovero sono poste a carico dei comuni interessati.

Per quanto concerne il quesito formulato relativamente all'osservanza del regolamento della regione Puglia 23 giugno 1993, n. 1, si rende noto che, per quanto comunicato dallo stesso Prefetto di Lecce in data 2 agosto 2002 e confermato in data 26 novembre 2002, il menzionato centro «Don Milani» non figura iscritto nello specifico albo regionale e non risulta aver presentato alcuna richiesta di autorizzazione al funzionamento; riguardo a tale situazione null'altro è in grado di riferire la prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Lecce, alle cui competenze è del tutto estranea – come accennato – la gestione del centro menzionato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(28 gennaio 2003)

BUDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

risulta all'interrogante che in data 24 luglio 2002 il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Adriano Ritossa di Alleanza Nazionale durante la discussione su una proposta di legge riguardante l'istruzione ha dichiarato che: «anche a seguito di sue specifiche segnalazioni al Ministro, il sovrintendente scolastico del Friuli Venezia Giulia Bruno Forte, tra tre giorni sarà sostituito»;

risulta altresì all'interrogante che anche altri parlamentari, sempre di Alleanza Nazionale, avrebbero fatto pressioni per sostituire con persona a lui gradita l'attuale sovrintendente scolastico del Friuli Venezia Giulia, si chiede di sapere:

se veramente il prof. Bruno Forte sarà sostituito ed eventualmente da chi e, nel caso, con quali motivazioni;

se non si ritengano gravi le ingerenze di un onorevole e di un consigliere regionale in quelle che dovrebbero essere competenze proprie di un Ministero.

(4-02773)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante la sostituzione del dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Com'è noto all'onorevole interrogante l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, ha comportato per tutte le amministrazioni di prendere in esame con tempestività le posizioni di ciascun dirigente con incarico di direzione generale in servizio, al fine di valutare la possibilità di riconferma o di cambiamento dei relativi incarichi, dovendo tali incarichi cessare automaticamente decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale legge è tesa a valorizzare le responsabilità politiche degli organi di vertice delle amministrazioni nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei ad attuare gli obiettivi definiti in sede di programmazione cioè negli atti di indirizzo politico-amministrativo. Al tempo stesso la riforma Frattini persegue lo scopo di accentuare il rilievo del personale pubblico più qualificato, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei compiti assegnati, nonché delle attitudini e capacità professionali dei singoli dirigenti.

A questi criteri si è ispirata l'azione del Ministro nel conferimento degli incarichi ai singoli dirigenti con funzioni di direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed anche nel conferimento dell'incarico di direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia al dr. Pier Giorgio Cataldi in sostituzione del dr. Bruno Forte.

Si ricorda anche che il notevole mutamento nel mondo della organizzazione della scuola delineato dal progetto di riforma, contenuto nel dise-

gno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento, è tale da richiedere una struttura amministrativa di vertice consapevole dei mutamenti in atto e sostanzialmente in linea con i principi ispiratori di tale riorganizzazione.

Il nuovo direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è positivamente consapevole delle riforme e si è certi che attuerà ottimamente gli indirizzi programmati dal Governo nel settore della scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(24 gennaio 2003)

CARELLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

le Giornate nazionali sulla donazione e il trapianto di organi del 7/14 aprile 2002, istituite nel 1998 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno lo scopo di coinvolgere le associazioni nell'opera di sensibilizzazione dei cittadini ai temi della donazione;

un apposito Comitato Promotore, composto da associazioni di volontariato – e nel caso di quest'anno non tutte – sostenuto dai contributi di due Regioni capofila, annualmente diverse, quest'anno Liguria e Sicilia, ne gestisce la pratica organizzazione;

il Forum nazionale delle associazioni (ben sedici in tutta Italia) dei nefropatici, emodializzati e trapiantati risulta discriminato tra le associazioni non facendo parte di questo Comitato Promotore, ed è pertanto costretto a partecipare a queste Giornate nazionali a proprie spese pur avendone pieno diritto in quanto il Forum, oggetto dell'interrogazione, per suo statuto legalmente riconosciuto, è di fatto «associazione interessata», non sentita però, come il Ministro della salute afferma con proprio decreto del 5 novembre 2001, nella fase preparatoria delle Giornate nazionali,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la discriminazione operata ai danni del Forum delle associazioni dei nefropatici, emodializzati e trapiantati e per garantire a tutte le associazioni, che operano nel campo del volontariato nell'affermare la cultura della donazione degli organi, il pieno diritto ad essere in egual misura protagoniste delle Giornate nazionali, dando piena attuazione all'articolo 1 – comma 2 – e al comma 4 dell'articolo 23 della legge 1° aprile 1999, n. 91, per cui l'informazione deve essere un'opera svolta da istituzioni e volontariato senza distinzioni e il coordinamento del Ministero della salute.

(4-01947)

(11 aprile 2002)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.

La Giornata Nazionale della Donazione e del trapianto d'Organi nasce per iniziativa di un Comitato di associazioni attive nel campo della donazione. Il Comitato si è costituito in modo autonomo, raccogliendo adesioni in tutta Italia, ed ha successivamente richiesto il sostegno di questo Ministero per l'indizione della Giornata Nazionale, sancita con direttiva 24 aprile 1998 del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'organizzazione e il finanziamento delle iniziative previste nella Giornata Nazionale della Donazione e del Trapianto d'Organi sono sempre stati a carico delle associazioni che hanno stabilito un rapporto di collaborazione con le Regioni che, a turno, si assumono una parte degli oneri.

Nè il Ministero nè il Centro Nazionale trapianti fanno parte del Comitato promotore, nè viene ad essi riconosciuta una responsabilità, organizzativa o finanziaria, per quel che attiene la modalità, i contenuti e i messaggi divulgati nell'ambito della Giornata stessa.

Il decreto del 5 novembre 2001, così come il precedente del 1998, si limita a indire la Giornata e non individua le modalità organizzative che sono di competenza delle singole associazioni e del Comitato promotore: la frase «sentite le associazioni interessate» deve quindi intendersi riferita solo all'individuazione della data migliore per la celebrazione della Giornata.

Si ritiene necessario sottolineare che, sui rapporti con il Comitato promotore della Giornata e con le eventuali altre associazioni di volontariato interessate, il Ministero della salute non ha competenza alcuna e, in particolare, a nessun titolo, è su di essi intervenuto in occasione della organizzazione della Giornata Nazionale in questione.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

D'AMICO. – *Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che il signor Alessandro Righini, nato a Piombino (Livorno) e ivi residente, nel 1996 ha conosciuto durante una vacanza in Romania la signora Anca Elena Dora di origine rumena;

che nel marzo del 1998 ha sposato la signora Anca con rito civile nel comune di Piombino e dal loro matrimonio nel novembre dello stesso anno è nata la loro figlia Alessia;

che per circa due anni ha abitato con la famiglia nella casa della madre a Piombino e dalla stessa ha ottenuto aiuti economici e materiali tra cui la somma di lire 15 milioni di vecchie lire per la costruzione della nuova abitazione coniugale e per l'avvio dell'attività imprenditoriale in Romania;

che nell'ottobre del 2001, al termine di una vacanza in Romania, la signora Anca si è rifiutata di rientrare in Italia trattenendo con sé la pic-

cola Alessia, mentre il signor Righini veniva costretto sotto minaccia a lasciare immediatamente la Romania;

che, una volta rientrato in Italia, il signor Righini ha immediatamente presentato una istanza all'Autorità Centrale del Ministero delle Giustizie al fine di ottenere l'immediato rimpatrio della minore secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980;

che nel contempo ha presentato istanza di divorzio e ha fatto appello per ottenere il rimpatrio della figlia Alessia, ma il Tribunale di Cluj Napoca (Romania) si è pronunciato per l'affidamento totale della bambina alla madre negandogli persino il diritto di visita;

che nel giugno del 2002 il Giudice Tutelare di Cecina, basandosi su false dichiarazioni rese dalla signora Anca, ritornata nel frattempo in Italia, ha deciso di non concedere il nulla - osta per il rinnovo del passaporto del signor Righini che si vede a questo punto preclusa ogni possibilità di poter incontrare la figlia Alessia e di poter seguire la sua attività commerciale in Romania,

si chiede di sapere:

se si intenda investire le competenti autorità rumene al fine di un riesame complessivo della questione esposta in premessa;

se si intenda procedere alle necessarie verifiche presso le competenti autorità italiane e rumene affinché sia comunque consentito l'esercizio del diritto di visita di cui all'articolo 3 della Convenzione dell'Aja;

se si intenda avviare le procedure per il rilascio del passaporto al signor Righini per consentire allo stesso di poter rientrare al più presto in Romania a difendere i propri interessi.

(4-03474)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, ed il Dipartimento Giustizia Minorile, quale Autorità Centrale responsabile per l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980, seguono, nell'ambito delle loro rispettive competenze istituzionali, il caso della minore Alessia Righini, dall'ottobre 2001 trattenuta dalla madre in Romania.

L'Autorità Centrale italiana - la cui competenza è in questo caso primaria avendo la Romania aderito alla citata Convenzione - adita dal signor Righini, si è attivata per il rimpatrio della minore, ma a causa della lentezza nell'attuazione del procedimento da parte delle Autorità rumene, la prima udienza per la trattazione del caso fu fissata davanti al competente tribunale locale soltanto nel luglio del 2001.

La signora Anca, nel dicembre dello scorso anno, al termine di un procedimento avviato in Romania dallo stesso signor Righini, riuscì ad ottenere una sentenza che oltre a sancire il divorzio, stabiliva in suo favore l'affidamento esclusivo della minore Alessia, la corresponsione di un assegno di mantenimento di lire 500.000, senza però nulla statuire circa il

diritto di visita in capo al genitore non affidatario. Tale sentenza – ormai passata in giudicato – a causa della mancata pronuncia in merito all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, non sarebbe riconoscibile in Italia ai sensi della nuova normativa in materia di diritto privato e processuale internazionale.

Attualmente, è ancora pendente il procedimento davanti al competente tribunale rumeno per il rimpatrio della minore ai sensi della citata Convenzione dell'Aja.

Si precisa che il signor Righini insiste per il rimpatrio della minore, riservandosi solo in un secondo tempo di richiedere il diritto di visita, sul quale come indicato in precedenza, nulla è stato stabilito nella sentenza di divorzio rumena.

Il Ministero degli affari esteri, venuto a conoscenza della vicenda già dall'ottobre del 2001, ha immediatamente fornito al connazionale le prime indicazioni riguardo agli strumenti giuridici internazionali in materia di sottrazione di minori dei quali avvalersi, nonché utili suggerimenti sui passi da intraprendere per una sollecita soluzione della vicenda.

Su richiesta dell'interessato, inoltre, l'Ambasciata d'Italia in Romania ha provveduto già ben due volte a predisporre visite consolari alla piccola Alessia, la quale in entrambe le occasioni sembrava essere in buone condizioni fisiche e ben inserita nel contesto sociale locale.

Per quanto concerne, infine, il diniego del rinnovo del passaporto al signor Righini da parte del giudice tutelare sono opportune le seguenti precisazioni.

Il giudice tutelare, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal legislatore, decide in merito alle questioni che attengono ad eventuali divergenze tra coniugi sull'esercizio della potestà genitoriale. Nel caso in oggetto il signor Righini ha richiesto l'intervento del giudice di Cecina ai fini del rilascio del passaporto, mancando l'assenso della signora Anca.

Il 13 agosto scorso il giudice ha negato tale rilascio ed ha invece accolto le motivazioni addotte dalla signora Anca a fondamento del mancato assenso, in particolare l'asserito inadempimento da parte del signor Righini agli obblighi alimentari nei confronti della figlia e le presunte minacce di recarsi in Romania per ricondurre la minore Alessia in Italia.

Si segnala, infine, che il signor Righini a seguito dell'impugnazione del decreto del giudice tutelare di Cecina, emesso in data 13 agosto 2002, ha ottenuto il 6 dicembre scorso un nuovo provvedimento di accoglimento della sua richiesta di nulla osta ai fini del rilascio del passaporto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(29 gennaio 2003)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n.212, e dal decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 2001 non è consentito ad oggi commercializzare in Italia alcun prodotto sementiero geneticamente modificato, non risultando iscritta all'apposita sezione del Registro nazionale alcuna varietà transgenica;

la validità delle suddette disposizioni è stata recentemente ribadita a più riprese dal Ministro delle politiche agricole e forestali in relazione alla campagna di semine in corso;

il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione – ha trasmesso, con circolare del 23 aprile 2002, a tutti gli uffici periferici del Ministero medesimo addetti al controllo delle sementi un documento approvato dalla «Commissione interministeriale di valutazione per le biotecnologie» contenente linee-guida per il campionamento e l'analisi delle sementi;

nelle suddette linee-guida, destinate, secondo quanto si afferma nella circolare di trasmissione, a «favorire un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale», si prevede espressamente una soglia di tolleranza per la presenza di OGM pari allo 0,5% della partita di sementi analizzata, in violazione della «tolleranza zero» prescritta dalla sopracitate disposizioni di legge;

in data 30 maggio 2002 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha affermato, come si desume da una agenzia stampa, che i metodologie di campionamento e analisi delle sementi sono invece contenute in una circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 febbraio 2002;

la qualità delle sementi riveste importanza strategica in relazione agli effetti che ne derivano per l'intero settore agroalimentare e le attività dei servizi pubblici addetti ai controlli devono essere orientate a garantire il pieno rispetto della legislazione vigente utilizzando metodi di campionamento ed analisi coerenti a questo fine,

si chiede di conoscere:

quale metodo di analisi e campionamento delle sementi sia attualmente utilizzato dai servizi pubblici addetti ai controlli ed in particolare dai NAS, dagli Uffici di Sanità Marittima e dal Servizio di Repressione delle Frodi;

se non si ritenga opportuno disporre l'immediata revoca della circolare del Ministero della salute del 23 aprile 2002 in quanto le linee guida per il campionamento e l'analisi delle sementi ivi contenute risultano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti di cui al decreto legislativo n.212/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica n.322/2001.

(4-02331)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento al campionamento – nel campo dei prodotti sementieri – è necessario utilizzare i metodi ufficiali stabiliti con decreto ministeriale del 22 dicembre 1992, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993. Le metodologie riportate nel detto decreto sono state adottate in conformità con i metodi stabiliti dall'ISTA (*International Seed Testing Association*). Dette metodologie vengono regolarmente applicate dall'Ispettorato centrale repressioni frodi e dall'Ente nazionale sementi elette nel normale svolgimento delle rispettive mansioni; lo stesso Istituto superiore di sanità, con foglio n. 15134/AL 22 del 29 maggio 2001 e successive note di indirizzo tecnico, indicava in questi metodi quelli più idonei per il campionamento delle sementi.

Per quanto riguarda le metodiche analitiche utilizzate per la ricerca di tipo qualitativo, i laboratori competenti adottano i metodi analitici di *screening* del promotore 35S e del terminatore NOS, validati dal Centro comune di ricerca della Comunità europea.

Per la ricerca di tipo quantitativo ci sono i metodi di identificazione specifici di soia e mais transgenici e i metodi di PCR *real time*.

La circolare del 23 aprile 2002 – richiamata nell'interrogazione – su delega della Commissione interministeriale di valutazione delle biotecnologie (prevista dall'articolo 14 del decreto ministeriale 12 aprile 2001 ed istituita con decreto del Ministro della salute del 26 ottobre 2001, successivamente integrato) è stata preparata da un gruppo di lavoro *ad hoc* costituito da esperti dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), delle facoltà di agraria delle Università di Piacenza e di Bologna, dell'Associazione italiana sementi, del *Joint Research Centre* dell'Unione europea con sede in Ispra, dell'assessorato all'agricoltura della regione Lombardia e dell'Istituto sperimentale di cerealicoltura di Roma il cui rappresentante ha espletato le funzioni di coordinatore.

Con nota del 23 aprile 2002, il documento contenente le determinazioni della Commissione è stato trasmesso al Ministero della salute.

Come ampiamente indicato nell'introduzione, tale documento rappresenta una linea guida tecnica riguardante il campionamento e le analisi di lotti di sementi convenzionati con presenza accidentale di semi transgenici.

In nessuna parte del documento vengono fissati limiti di tolleranza di qualsiasi tipo, né questo era lo scopo del documento stesso, ma anzi, considerando le tabelle relative ai piani di analisi riportate alle pagine 42, 43 e 44 si evidenzia, anche ad una lettura superficiale, come si faccia riferimento sempre ad una soglia 0 per cento superata o rispettata.

Peraltro la discussione in merito all'eventualità della fissazione di soglie di tolleranza in rapporto alle tipologie delle colture è attualmente ancora in fase di discussione in sede comunitaria tra i rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura dei 15 Stati membri e ad esse si dovrà fare riferimento una volta approvate.

D'altro canto, solo a pagina 35 del documento viene riportata, a titolo puramente esemplificativo, l'applicazione di un piano di analisi sequenziale partendo da ipotesi di contaminazione alta o bassa per la verifica

del superamento di una ipotetica soglia di contaminazione dello 0,5 per cento, ciò comunque solo per fornire un esempio utile e facilmente comprensibile per gli esperti della materia, per la predisposizione di test analitici adeguati.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

FILIPPELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministro della difesa ha firmato il decreto che cancella l'Ufficio Leva della Capitaneria di Porto di Crotona e lo trasferisce a Vibo Valentia;

che l'Ufficio Leva presso la capitaneria di Porto di Crotona costituisce un servizio di grande utilità per i giovani dei paesi ricadenti nelle sue competenze;

che il servizio presso l'Ufficio Leva di Crotona è stato sempre svolto con molta onestà, professionalità e puntualità,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno portato alla scelta di trasferire l'Ufficio Leva di Crotona a Vibo Valentia e i criteri adottati e seguiti;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l'Ufficio Leva di Vibo Valentia dista da quello di Reggio Calabria solo 70 chilometri, mentre la distanza tra Crotona e Vibo Valentia è di circa 200 chilometri;

se il Ministro stesso si renda conto che con questo provvedimento ha recato un danno a tanti giovani che si vedranno costretti a servirsi dell'Ufficio Leva di Vibo Valentia, con enorme dispendio di risorse per l'inesistenza di collegamenti: non ci sono pullman che collegano le due città; con la ferrovia si impiegano circa 6 ore e con i mezzi privati si dovrebbe percorrere la strada statale n. 106 che è notoriamente inadeguata e pericolosa;

se ritenga di revocare questo provvedimento e di giungere ad un altro tipo di ristrutturazione per quanto riguarda gli Uffici di Leva, tenendo presente la configurazione geografica della Calabria, i collegamenti, le distanze chilometriche, la viabilità e le competenze territoriali delle Capitanerie di Porto.

(4-03306)

(7 novembre 2002)

RISPOSTA. – La soppressione del Levamare Crotona ed il relativo trasferimento delle competenze al Levamare Vibo Valentia Marina sono contemplati in un più ampio disegno che prevede la chiusura di 12 uffici di leva di mare.

Tale scelta si è resa necessaria al fine di ottimizzare le risorse disponibili degli organi periferici della leva in ambito Marina militare, in con-

siderazione dell'attuale configurazione che risulta sovradimensionata, rispetto all'esigenza della Forza armata, e poco razionale per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, essendo alcuni uffici di leva di mare geograficamente vicini gli uni agli altri.

Per la realizzazione del progetto in argomento, si è tenuto conto sia della previsione dell'articolo 41 della legge n. 191 del 1975 (che conferisce alla Difesa la possibilità di variare, con decreto, il numero, le sedi, le zone di competenza territoriale dei consigli/uffici di leva), sia di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 504 del 1997, in merito ai criteri preferenziali di prelievo in ambito nazionale dei giovani coscritti per l'assoggettamento alla leva nella Marina militare.

Sono state, inoltre, opportunamente considerate le distanze medie tra utenti e uffici di leva, nonché la capacità (in termini di potenzialità logistiche), da parte degli uffici che resteranno attivi, di farsi carico della mole di lavoro di quelli di cui si propone la chiusura.

In particolare, per quanto attiene alla riduzione degli uffici di leva di mare della regione Calabria, la necessità di chiudere è scaturita a seguito di ponderate valutazioni, emerse in sede di verifiche documentali ed ispezioni effettuate presso i Levamare interessati.

Infatti, si è constatato che la Capitaneria di Porto di Crotona – in cui ha sede l'omonimo Levamare – non avrebbe potuto disporre di nuovi spazi per l'ufficio leva, necessari sia per l'accresciuta richiesta di iscritti da parte della Forza armata in quella regione, sia per l'ulteriore mole di lavoro che conseguirebbe all'acquisizione delle competenze del Levamare Vibo Valentia (per un bacino di utenza complessivo di circa 5.500 giovani, corrispondente alla gestione di circa 1.550 iscritti di leva di mare).

Per quanto concerne, poi, il Levamare Reggio Calabria, già congestionato dagli attuali numeri (per la classe 1985 si prevedono circa 1.200 iscritti), si precisa che le capacità logistiche dello stesso, non consentono all'ufficio di farsi ulteriormente carico delle competenze del Levamare Crotona.

Al contrario, l'ufficio di leva di mare di Vibo Valentia dispone di idonei ed ampi spazi per acquisire nuovi carichi di lavoro e, pertanto, si è ritenuto corretto trasferirvi le competenze del Levamare Crotona e, non viceversa, dovendo, comunque, prevedere l'integrazione delle attuali tabelle organiche con due sottufficiali e due marinai.

Tuttavia, nel riconoscere che tale scelta – pure obbligata – sia stata operata malgrado la disagiata posizione geografica degli iscritti di leva di mare di Crotona rispetto all'ufficio di Vibo Valentia, si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, presso ciascuna sede degli uffici soppressi, sarà attivo uno sportello per le esigenze dei rispettivi bacini d'utenza.

Tale sportello, al quale sarà destinato un sottufficiale esperto in materia, è istituito, giusta il secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale attualmente, in fase di registrazione presso la Corte dei conti – che regola la chiusura degli uffici di leva di mare ed il trasferimento

delle relative competenze, proprio per attenuare potenziali disagi connessi alle locali situazioni dei collegamenti di leva.

Pertanto, i giovani dell'area crotonese interessati alla leva potranno continuare a rivolgersi alla Capitaneria di Porto di Crotona, presso lo sportello leva e reclutamento.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(24 gennaio 2003)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che a Pianura, quartiere periferico della città di Napoli, già nel passato sottoposto ad un selvaggio abusivismo edilizio con ripercussioni notevoli sul sistema viario e fognario, si sta per attuare un'altra colossale speculazione edilizia da parte di un privato con una cementificazione di oltre 160.000 metri cubi contrabbandandola per riqualificazione urbana;

che detto piano si articola e sviluppa su quattro suoli distinti che rappresentano le aree residuali di grosse lottizzazioni abusive effettuate tra il 1970 e 1985 da un imprenditore locale;

che il protocollo d'intesa con relativo assenso del Comune di Napoli per il suddetto piano prevede la costruzione di 300 appartamenti di lusso, circa 200 negozi, 2 supermercati, 500 posti auto, una torre per uffici, caffetterie, bar, ristoranti eccetera con la disponibilità di costruire anche strutture per utilizzo pubblico;

che nel protocollo d'intesa col Comune è stabilito tra l'altro che l'insediamento prevede 2 metri cubi per ogni metro quadro di terreno, la superficie messa a disposizione è 52 mila metri quadri, le aree residue delle costruzioni dovranno essere cedute al Comune al prezzo rivalutato d'esproprio di 250.000 al metro quadro;

che i metri cubi del piano, stando al protocollo d'intesa e se la superficie fosse realmente di 52.000 metri quadri dovevano essere 104 mila e non i 161 mila approvati dalla Giunta e dal Consiglio comunale di Napoli;

che la superficie di 52.000 metri quadri riportata nel protocollo non corrisponde al vero perché vi sono stati inseriti:

10 mila metri quadri di un fabbricato di Via Campanile di proprietà di un imprenditore locale già asserviti a 30 mila metri cubi rilasciati con licenza edilizia negli anni '70 al proprietario che con lui permuto e per i quali ora otterrebbe altri 30 mila metri quadri, 3.500 metri quadri di strade che l'imprenditore dichiara essere sue, ma sulle quali ha il solo diritto di passaggio e per le quali otterrebbe altri 10 mila metri cubi di costruzione;

15 mila metri quadri attualmente a verde, di proprietà del villaggio Italsider già asserviti alle cubature rilasciate a suo tempo che l'imprenditore acquisterebbe per ottenere 45 mila mc di co-

struzione per poi restituirli al Comune per destinarli averde!
Sottraendo queste superfici improprie dai 52 mila metri quadri promessi, restano circa 25 mila metri quadri a fronte dei quali sono stati rilasciati 161.000 metri cubi, 6,5 mc per metro quadro; che è detto nel protocollo d'intesa, e qui emerge il «colpo di genio», che se l'imprenditore non riuscirà ad acquistare i suddetti 15 metri quadri gli verrà depennato il centro congressi di circa 20 mila metri cubi e, non i 45 mila concessigli come sarebbe logico;

che l'imprenditore non dimostrando la titolarità del suddetto suolo otterrebbe 25 mila metri cubi ma, senza costruire il complesso depennato (cinema, sala conferenze, ecc), ma da inserire nel piano per dimostrare la valenza pubblica e non solo privata;

che in data 21 febbraio 2001 il Consiglio comunale di Napoli approvava la cosiddetta Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli del lontano 1972;

che in data 5 marzo 2001 veniva approvato dalla Giunta municipale il Programma integrato di intervento proposto alla stessa dalla società Campanile srl e dal signor Nicola Baiano;

che tale Programma è pervenuto nel mese di febbraio prima che fosse approvata la variante al Piano Regolatore Generale;

che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di attivare per tale Programma l'iter istruttorio e di proporre apposita convenzione col soggetto richiedente;

che tale istruttoria ha comunque accertato la difformità del Programma al Piano Regolatore Generale vigente all'atto della sua presentazione;

che dalla documentazione allegata alla proposta di Programma integrato non è allegato lo schema delle aree che il richiedente dovrà cedere alla Pubblica Amministrazione;

che la legge regionale n. 3 del 1996 articolo 4 comma 7 prescrive quale parte integrante della documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione il «quadro delle aree da cedere al Comune ai sensi della legge regionale n. 14 del 1982 e del decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

che la succitata legge non prevede deroghe alla presentazione della documentazione pena l'improcedibilità ai sensi della legge n. 241 del 1990;

che la stessa legge Regionale n. 3 del 1996 all'articolo 2, comma 5 non prevede l'applicabilità dei Programmi integrati ad aree libere da edificazione come quella proposta dalla srl Campanile e dal signor Baiano, si chiede di conoscere dal Ministro dell'interno;

se gli adempimenti normativi di cui in premessa siano stati rispettati;

se corrisponda al vero che l'imprenditore locale nel passato sia incorso in abusi edilizi e lottizzazioni nel quartiere di Pianura (Napoli);

quali intrecci affaristici già modulati andrebbero a configurarsi con i clan camorristici di Pianura;

si chiede altresì di conoscere dal Ministro dell'ambiente:

i provvedimenti che intenda adottare per scongiurare questo ulteriore saccheggio del territorio;

se non intenda accertare le modalità dell'operazione e le relative ripercussioni ambientali sul territorio, commisurate alla densità abitativa, all'attuale impianto urbanistico ed a una ulteriore cementificazione di oltre 160.000 metri cubi;

per quali motivi il coordinatore del Dipartimento Urbanistica del Comune di Napoli architetto Roberto Gianni abbia ritenuto istruire tale procedura in deroga alle citate leggi regionali ed alla legge n. 179 del 1992 il cui *iter* procedurale è ben illustrato nei rispettivi testi e sottoporla al Consiglio comunale.

(4-01040)

(5 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica che nel mese di agosto del 2001 il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato un progetto di riqualificazione urbana denominato «Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale» ai sensi della legge regionale della Campania n. 3 del 1996, che interessa anche il quartiere di Pianura.

Tale progetto di riqualificazione prevede la realizzazione, nel quartiere summenzionato, di un centro polivalente, uno studentato ed un centro commerciale su una superficie complessiva di 54.713 metri quadrati.

Il Prefetto di Napoli ha riferito che tale programma è conforme alla variante generale al Piano regolatore generale adottata con delibera del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2001 ed è stata approvata dagli Organi regionali, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino nord-occidentale e della competente Azienda Sanitaria locale.

Lo stesso Prefetto ha comunicato che in ordine alla realizzazione di tale progetto non risulta ancora perfezionato alcun rapporto di convenzione con la società proponente – la «Campanile srl» con sede in Napoli – ma è stato parzialmente avviato il procedimento espropriativo in danno dei proprietari delle aree interessate.

Il Prefetto di Napoli ha altresì fatto presente che non sono emersi elementi di riscontro in ordine a tentativi di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha tuttavia assicurato che, presso il proprio Ufficio, non risultano procedimenti penali iscritti relativi ai fatti esposti dall'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione comunale ha rappresentato che l'intervento possiede caratteristiche dimensionali inferiori alla soglia dei 40 ettari per i progetti di sviluppo delle aree urbane o dei 10 ettari se ricadenti all'interno di aree urbane esistenti (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, punto 7, lettera *b*) e che pertanto il caso in questione

non rientra in quelli dove è necessario lo svolgimento da parte della Regione della istruttoria di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(28 gennaio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che è stato bandito il corso-concorso per il passaggio, all'interno dell'area C, dalle posizioni economiche C1 e C2 alla C3, per 177 posti per l'anno 2000 e per 694 posti per l'anno 2001, relativi ai profili professionali amministrativo-tributario da espletarsi nel corso dell'anno 2002;

che il bando del corso-concorso in titolo reca tra i requisiti quello relativo al possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed equipollenti;

che nella regione Campania è stato nominato Presidente della Commissione d'esame il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, il quale non possiede alcun diploma di laurea o altro titolo equipollente a quelli richiesti nel bando summenzionato;

che tutto quanto sopra deriva da una prassi consolidatasi nei tempi recenti in base alla quale la richiesta di convalida di nomina è fatta dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza medesima del concorso, senza che siano presenti i requisiti culturali necessari per la valutazione dei candidati concorrenti,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri si sia proceduto alla suddetta nomina;

se non si ritenga di assumere per l'avvenire iniziative volte ad evitare che anomalie di tal genere abbiano a ripetersi.

(4-01979)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – L'interrogante, in relazione alle procedure di corso-concorso espletate all'interno dell'Agenzia delle entrate per il passaggio all'interno dell'area C, dalle posizioni economiche C1 e C2 alla posizione C3, per i profili professionali amministrativo-tributario da espletarsi nel corso dell'anno 2002, chiede di conoscere i criteri sulla base dei quali è stato nominato Presidente della Commissione esaminatrice per le procedure svolte nell'ambito della regione, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate della Campania, il quale sarebbe sfornito dei titoli culturali necessari per la valutazione dei candidati concorrenti.

Occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 35, comma 3 lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che le commissioni di concorso siano composte «... esclusiva-

mente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

In particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), fissa i criteri di nomina della Commissione esaminatrice per i concorsi relativi ai profili professionali di categoria o qualifica settima o superiori (corrispondente all'attuale area C) disponendo che le predette commissioni siano composte «... da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato con funzione di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto di concorso».

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la nomina del Direttore Regionale della Campania a Presidente della Commissione esaminatrice delle procedure interne nell'ambito della regione Campania per il passaggio all'interno dell'area C, da C1-C2 alla posizione C3 (corrispondente ai profili professionali amministrativi-tributari di qualifica settima o superiori) è stata effettuata in conformità ai criteri stabiliti dalle suddette disposizioni normative, in quanto il Direttore dell'Agenzia regionale campana ricopre l'incarico di direzione di un ufficio di vertice dell'Agenzia delle entrate equiparato ad un ufficio di funzione dirigenziale generale, ed è certamente in possesso delle specifiche competenze per la valutazione dei candidati.

La predetta Agenzia ha anche specificato che, ovviamente, lo stesso criterio è stato seguito per la nomina dei presidenti delle Commissioni di esame delle altre regioni per le medesime procedure concorsuali.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

VEGAS

(29 gennaio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che in data 3 maggio 2002, con un avviso a firma del Direttore sanitario del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco dell'ASL NA 1, i dipendenti interessati a ricoprire le funzioni di caposala presso il Servizio di Neonatologia sono stati invitati a presentare istanza di partecipazione ad una «selezione interna» basata sui titoli di studio e professionali e sugli anni di servizio prestati;

che tale avviso, già di per sé illegale perché contrario alle norme contrattuali di selezione del personale, è stato emanato una seconda volta senza le dovute correzioni e senza il concorso delle associazioni sindacali, né di quelle di categoria;

che il Direttore sanitario ha operato contravvenendo alle legittime aspettative degli altri partecipanti, rendendo esecutivo un provvedimento che non trova alcun riscontro legale;

che, infatti, il suddetto «avviso» sarebbe stato concepito solo ed esclusivamente allo scopo di favorire la signora Carla Del Giudice, personale amica del Direttore, la quale non possiede i requisiti di legge e i titoli formativi e professionali richiesti per ricoprire incarichi di responsabilità;

che, a conferma di tali asserzioni, vi è la considerazione in base alla quale l'interessata si sarebbe sempre sottratta alla normale turnazione prevista per contratto, avrebbe effettuato, a differenza delle altre colleghe di pari qualifica e livello retributivo, prestazioni lavorative solo antimeridiane e avrebbe goduto di altri privilegi riservati per contratto solo a chi produce adeguate giustificazioni di salute o di riconosciuta e provata necessità familiare;

che risulterebbe, altresì, che alla signora Del Giudice, con un provvedimento reso esecutivo senza la pubblicazione di alcuna graduatoria da parte dello stesso Direttore, siano state attribuite funzioni direttive per un servizio svolto all'interno di un'unica unità operativa il cui unico dirigente dottor Giovanni Buonanno non ha mai richiesto l'attribuzione di mansioni superiori per alcun collaboratore;

che infatti l'attuale pianta organica approvata dall'ASL NA 1 non prevede una sezione autonoma neonatale, né un dipartimento autonomo in seno all'unità operativa predetta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative volte all'annullamento dell'incarico conferito alla signora Del Giudice e volte, altresì, a verificare la correttezza e la legittimità dell'operato del Direttore sanitario.

(4-02324)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti autorità sanitarie della regione Campania, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

A decorrere dal 1° settembre 2001, in base al combinato disposto dell'articolo 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 e dell'articolo 9 del CCNL biennio economico 2000-2001, sono stati soppressi i profili professionali degli operatori professionali sanitari (esempio ex infermiere professionale ex infermiere pediatrico, eccetera) categoria C e gli stessi sono stati inseriti nella categoria D dei collaboratori professionali sanitari (ex capo sala, eccetera).

Pertanto da quella data non è più ipotizzabile lo svolgimento di funzioni superiori delle vecchie qualifiche di infermiere a quella di capo sala a seguito della *reductio ad unum* dei due precedenti profili o qualifiche nell'unico profilo del collaboratore professionale sanitario.

Il Coordinamento, che precedentemente assurgeva a profilo professionale autonomo superiore, è diventato una posizione e non più un profilo di guisa che non è più ipotizzabile il concetto di funzione superiore che presuppone invece due profili distinti, uno inferiore ed uno superiore.

Il conferimento della posizione di coordinamento a personale che non si trovasse già nella categoria D alla data del 31 agosto 2001 può avvenire solo attraverso la preventiva individuazione da parte dell'azienda del numero delle posizioni di coordinamento concretamente sostituibili, sia in base alla situazione organizzatoria, sia in relazione alle risposte disponibili il cui utilizzo deve avvenire nell'ambito della contrattazione integrativa.

In tale contesto l'iniziativa del direttore sanitario del presidio ospedaliero «S. Giovanni Bosco» è da considerare quale mero atto organizzativo interno che non ha prodotto gli effetti previsti dalla nuova normativa contrattuale non avendo ancora l'Amministrazione disposto nulla sulla eventuale attribuzione di posizioni di coordinamento a personale diverso da quello che già era in possesso, al 31 agosto 2001, del profilo di collaboratore professionale sanitario, categoria D.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

GARRAFFA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

al terremoto che ha colpito nei giorni scorsi, in particolar modo, la città di Palermo, sta seguendo uno sciame sismico che alimenta i già gravi disagi;

i danni alle abitazioni di molti cittadini rendono impossibile la ripresa di una vita normale;

molte delle case, acquistate con non pochi sacrifici, hanno perso i requisiti minimi di sicurezza;

i beni storico-monumentali non potranno più essere punti di riferimento per lo sviluppo turistico della città e dell'Isola;

quelli che vengono considerati «i tesori di Palermo», unitamente a molte chiese, non potranno più essere, sino al termine di auspicabili restauri, beni fruibili dai cittadini;

molte delle case colpite dalle scosse telluriche risultano di recente costruzione, a dimostrazione che il «sacco» di Palermo ha arricchito i cosiddetti costruttori, in molti casi collusi con la mafia, che hanno edificato per attivare una speculazione che, come è noto, non ha precedenti viste le collusioni tangenziali con rappresentanti degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni,

l'interrogante, nonostante l'ingiustificato ritardo con il quale è stata avanzata la richiesta da parte delle autorità regionali e comunali dello stato di calamità chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda approntare, non solo in termini logistici, ma anche di sostegno finanziario sia per coloro che hanno perso la casa o la cui abitabilità della stessa è a rischio, sia per i beni e le attività culturali storico-monumentali;

quale programma le strutture preposte a partire dalla Protezione civile e dalle Forze dell'ordine intendano attuare per evitare i disagi registrati.

(4-02942)

(18 settembre 2002)

GARRAFFA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

quali siano stati e continuino ad essere gli ostacoli, ovvero le disfunzioni della Presidenza del Consiglio o delle Amministrazioni pubbliche, ovvero le ragioni politiche, ovvero le scelte di politica economica del Governo, che hanno impedito, e che continuano ad impedire, l'emissione della speciale ordinanza della Protezione Civile sui «primi interventi urgenti» finalizzati a fronteggiare i danni prodotti dalla crisi sismica del 6 settembre 2002 nella città e nella provincia di Palermo;

se e come si intenda porre immediatamente fine a questo gravissimo e sempre più pericoloso ritardo che non ha precedenti nella storia degli interventi di Protezione Civile (e che si aggiunge a quello del decreto di dichiarazione dello stato di emergenza adottato dal Presidente del Consiglio 12 giorni dopo il sisma – 18 settembre – e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a 24 giorni di distanza, il 30 settembre) e, in particolare, in quale considerazione si ritenga di dover tenere i danni ingenti che la omissione dell'ordinanza sui «primi interventi urgenti» ha già prodotto e sta man mano ulteriormente aggravando (tali danni dovranno essere comunque censiti e misurati attraverso l'analisi dei verbali dei sopralluoghi effettuati, dei danni stimati, degli aggiornamenti che gli uffici della regione siciliana, della Protezione Civile e delle altre Amministrazioni pubbliche hanno tempestivamente comunicato al Dipartimento nazionale della protezione civile, nonché degli interventi mancanti anche se indispensabili e di emergenza a causa del mancato intervento finanziario nazionale necessario);

se e come nella adottanda ordinanza sui «primi interventi urgenti» si ritenga di dovere indicare interventi, investimenti, collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, rafforzamenti organizzativi e di personale degli uffici regionali preposti alla Protezione Civile e alla tutela dei beni culturali, incentivazioni, procedure e tempi non più incompatibili con l'emergenza sismica, e, quindi, di dovere introdurre le determinazioni più adatte ad affrontare con capacità di immediatezza e anche con interventi di prevenzione le specifiche caratteristiche della situazione quale si è evoluta

dal 6 settembre ad oggi: la crisi sismica aperta dalle scosse del 6 settembre non è ancora conclusa e la frequenza ed intensità dello sciame sismico ha già prodotto e continua a determinare l'aggravamento delle condizioni di sicurezza del centro antico di Palermo e del grande patrimonio storico-artistico dei monumenti pubblici e privati vincolati dalla Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, con la conseguenza che ogni ritardo degli adempimenti di emergenza tende ad inficiare o a compromettere l'efficacia degli interventi e ad aumentarne i costi;

se nelle caratteristiche specifiche assunte dalla crisi sismica tuttora in atto e nelle rilevazioni compiute dopo il 6 settembre dai tecnici della Protezione Civile, della Sovrintendenza ai beni culturali e dell'Ufficio del centro storico del Comune il Governo non convenga di dovere individuare le ragioni e la premessa di nuovi programmi (nazionali ed europei) di intervento per la tutela, il recupero e la valorizzazione di un centro storico tra i più grandi ed originali d'Europa nonché di sperimentazione di nuove metodologie della messa in sicurezza strutturale e della prevenzione dal rischio sismico, metodologie capaci di ricomporre tra loro esigenze della tutela, regole del restauro e del recupero conservativo e nuove possibilità date dalle nuove tecnologie costruttive per il miglioramento strutturale dei beni culturali soggetti a tutela o di particolare interesse storico-artistico;

in quale considerazione si intenda tenere nell'adottanda ordinanza la necessità di verificare ed intervenire sui danni e sui pericoli prodotti dalla crisi sismica in quell'edilizia moderna che, per speculazioni e per rapina, è stata incurante delle prescrizioni di legge per le scelte dei materiali e delle tecniche costruttive adottate e si trova esposta all'alto rischio di cedimenti come il crollo dell'edificio di via Pagano (a Palermo manca ancora il libretto del fabbricato indispensabile al monitoraggio della vulnerabilità degli eventi calamitosi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile);

quali iniziative si intenda adottare nei confronti della regione Sicilia affinché le sue strutture di Protezione Civile siano liberate dalla condizione di precarietà del personale già assunto grazie alle leggi dello Stato (legge n. 401/2001 e legge n. 448/2001) che ne disponevano la definitiva stabilizzazione.

(4-03259)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo in oggetto, concernenti un'ordinanza della Protezione civile per danni prodotti dalla crisi sismica nella città e nella provincia di Palermo, si fa presente quanto segue.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il 6 settembre 2002, alle ore 3,21 si è verificato un sisma di magnitudo (scala Richter) pari a 5,6, il cui epicentro è stato localizzato nel Tirreno meridionale a circa 30-40 chilometri dalla città di Palermo.

L'evento è stato avvertito in tutta la Sicilia settentrionale ed in particolare nella città di Palermo, provocando ingenti danni al patrimonio edilizio abitativo privato, agli edifici pubblici ed al patrimonio artistico, di culto e monumentale.

Si è pertanto stabilito che ogni segnalazione afferente i suddetti danni venisse ricevuta presso il Centro operativo misto (presieduto dal prefetto di Palermo per la gestione delle emergenze connesse all'evento sismico in questione) e successivamente consegnata alle squadre dei tecnici della protezione civile regionale, provinciale e del comune di Palermo, appositamente costituite, che, avvalendosi della modulistica predisposta dal Servizio sismico nazionale, hanno immediatamente iniziato l'opera di censimento. La Soprintendenza ai beni culturali ha inoltre istituito delle squadre miste composte da tecnici dei beni culturali e della protezione civile regionale al fine di censire i danni ai beni storico-artistici sia in città che in provincia.

Il comune di Palermo altresì ha attivato il «Centro operativo comunale» per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale.

In relazione alla gravità dei danni prodotti dal sisma al patrimonio edilizio abitativo privato, agli edifici pubblici ed al patrimonio artistico, culturale e di culto, nonché al fatto che alla scossa del 6 settembre 2002, è seguito un sciame sismico, il Governo regionale ha adottato, in data 13 settembre 2002, due delibere: la delibera n. 285 con la quale ha dichiarato lo stato di calamità nel territorio della provincia di Palermo e la delibera n. 286 con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza.

A seguito dell'evento calamitoso e della richiesta da parte della Regione siciliana dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri, in data 18 settembre 2002, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la suddetta emergenza e tenuto conto degli elementi forniti dal Gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, pervenuti al Dipartimento della Protezione Civile il 24 settembre 2002 con nota protocollo n. 136/63, è stata emanata, in data 8 novembre 2002, l'ordinanza di protezione civile n. 3250.

La suddetta ordinanza, oltre alle disposizioni volte a mitigare gli effetti dell'evento in questione, reca anche procedure di snellimento in ordine ad alcuni interventi relativi ad edifici colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella Sicilia orientale il 13 dicembre 1990.

È opportuno precisare che i comuni per i quali l'ordinanza trova applicazione sono quelli nei quali è stata registrata una intensità macrosismica uguale o superiore al quinto grado (scala Mercalli), capace, quindi, di provocare danni di una certa rilevanza.

Si rappresenta, altresì, che con l'ordinanza 3250/02, vengono individuati e nominati i Commissari delegati con il compito di curare l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e di miglioramento o adeguamento sismico e l'adozione di tutte le iniziative necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità ed eliminare le situazioni di pericolo esistenti.

In particolare, i Commissari delegati individuati sono il Presidente della regione siciliana, il Prefetto di Parlamento, il sindaco di Palermo e il Presidente della provincia, ai quali vengono attribuiti diversificati compiti inerenti alle attività connesse alla messa in sicurezza, al miglioramento ed all'adeguamento sismico delle strutture danneggiate.

Più precisamente, il Presidente della regione siciliana, avvalendosi dei propri uffici e delle proprie strutture e di quelle degli Enti locali, nonché della preziosa consulenza del Gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001, dovrà provvedere alle attività inerenti alle infrastrutture pubbliche di pertinenza, al patrimonio edilizio pubblico ed agli edifici di interesse storico-artistico di competenza regionale ed agli edifici di culto.

Il Prefetto di Palermo, invece, ricorrendo alla struttura tecnica del Provveditorato alle opere pubbliche della regione siciliana e della Soprintendenza regionale, della consulenza del sopra citato Gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali, nonché di alcune unità in servizio presso l'Ufficio territoriale del governo di Palermo, curerà le attività relative agli edifici di proprietà dello Stato di competenza del Fondo di edifici di culto gestito dal Ministero dell'interno.

Il sindaco di Palermo si occuperà delle attività relative al patrimonio edilizio pubblico comunale e privato, ubicato nel territorio comunale, mentre il Presidente della provincia di Palermo provvederà al restante territorio provinciale.

Per un ottimale raggiungimento degli obiettivi, è prevista l'istituzione di un Comitato presieduto dal Presidente della regione siciliana e composto dagli altri Commissari delegati con funzioni di coordinamento delle iniziative commissariali, di indirizzo in relazione all'individuazione dei criteri di gestione degli interventi demandati e con il compito di provvedere al riparto delle risorse finanziarie.

Inoltre, al fine di fornire un adeguato supporto al citato Comitato di coordinamento e per lo specifico assolvimento delle altre competenze di protezione civile in ordine alle situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale (come, ad esempio, le iniziative relative all'emergenza idrica), presso la regione siciliana verrà istituita una struttura temporanea di missione.

I Commissari delegati entro 120 giorni dall'adozione dell'ordinanza hanno l'obbligo di predisporre i piani relativi all'attuazione degli interventi da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della Protezione civile e di riferire trimestralmente sugli interventi attuati, tutto ciò tramite la

citata struttura temporanea di missione. Tale struttura potrà esprimere eventuali osservazioni in merito.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, si precisa che l'ordinanza prevede che gli enti locali siano rimborsati degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza finalizzati ad assicurare i primi soccorsi, a provvedere all'assistenza alla popolazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo.

Inoltre, le famiglie rimaste senza tetto potranno contare sull'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di sgombero dall'abitazione; altri contributi saranno erogati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati nonché per la ripresa delle attività produttive.

La somma stanziata per gli interventi suddetti è di 47,5 milioni di euro. Inoltre, per il potenziamento dei mezzi, dei materiali, delle strutture logistiche del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo, nonché per le ulteriori esigenze del Dipartimento della Protezione civile, è destinata la somma di 2,5 milioni di euro.

Occorre, inoltre, sottolineare che l'ordinanza disciplina in maniera particolarmente rigorosa il rispetto dei termini nell'assegnazione, da parte della regione siciliana, degli incarichi di progettazione e per la consegna, da parte dei progettisti, dei lavori, al fine di raggiungere dei risultati concreti in tempi adeguati.

Si è inteso incrementare il controllo sull'operato dei soggetti deputati alla gestione emergenziale con l'istituzione, prevista nell'articolo 8, di un «Comitato di rientro nell'ordinario».

Le deroghe autorizzate per permettere la tempestività e la fattività degli interventi menzionati, sono definite nell'articolo 7 dell'ordinanza in argomento.

Infine, gli articoli 9 e 10 recano delle modifiche alla disciplina degli interventi relativi alle infrastrutture ed agli edifici pubblici non statali interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(27 gennaio 2003)

MALENTACCHI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

dalla bozza della legge finanziaria, anticipata da organi di informazione, si apprende che il *ticket* per le cure termali passerà da 70.000 lire a 70 euro; dal 1° gennaio del prossimo anno si prevede che le cure termali siano gratuite solo per grandi invalidi e invalidi di guerra;

il Sottosegretario per la salute senatore Cesare Corsi, in un incontro svoltosi nell'inverno scorso a Montecatini, aveva garantito la tutela delle prestazioni termali legate al Servizio Sanitario Nazionale e aveva an-

nunciato, per la primavera del 2002, un convegno per affrontare il problema del termalismo, che non si è mai svolto,

si chiede di sapere:

se le anticipazioni sulla legge finanziaria riportate dalla stampa nazionale circa l'applicazione del *ticket* sulle cure termali corrispondano al vero;

in caso affermativo, se non si ritenga di rivedere questa decisione tenendo conto che effetti negativi si ripercuoterebbero sia sui lavoratori del settore termale, sia sull'economia locale mettendo in crisi le attività alberghiere, commerciali ed artigianali legate al termalismo.

(4-03097)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In occasione della discussione, avvenuta il 9 ottobre 2002 presso l'aula della Camera dei deputati, di una interrogazione parlamentare a risposta immediata concernente la problematica relativa alle cure termali, lo scrivente ha riaffermato che il Governo ritiene le cure termali importanti non solo per la salute, ma anche sotto il profilo sociale.

Infatti, è in coerenza con tale consapevolezza e con la necessità di dover mantenere, per la loro efficacia, tali prestazioni tra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, che si è posto il problema di dover decidere di chiedere ai cittadini una maggiore partecipazione al loro costo.

Tale intendimento è dimostrato dall'inclusione delle erogazioni delle cure termali nei livelli essenziali di assistenza, e confermato dalle numerose iniziative in corso per l'ulteriore verifica di efficacia di queste prestazioni.

Riguardo, poi, alla riduzione della spesa sanitaria derivante dall'incremento del *ticket* sulle cure termali – 50 euro per ogni ciclo, con l'esclusione di alcune particolari categorie – si fa presente che il risparmio per il Servizio sanitario nazionale è stato stimato in circa 31 milioni di euro.

L'orientamento del Governo, dunque, non è assolutamente quello di liquidare le cure termali, ma solo di razionalizzarne e quantificarne l'erogazione.

Le oggettive limitazioni che derivano dalla norma inserita nella legge finanziaria 2003, non sembrano tali da scardinare il sistema erogativo, nè intaccare oltre misura l'indotto economico ed occupazionale che il termalismo garantisce e a cui il Governo guarda con la massima attenzione.

Infatti, in base all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

Sono esclusi dal pagamento del *ticket* i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive mo-

dificazioni, i soggetti indicati nel regolamento di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento ed i grandi invalidi del lavoro.

Infine, il comma 3 dello stesso articolo 52 afferma che il Governo, al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale ed anche nell'ambito della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323, «Riordino del settore termale».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

MANFREDI, GUSTI, FABBRI, SCOTTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che la razionalizzazione di Poste Italiane S.p.A. ha comportato molteplici chiusure totali o parziali negli uffici postali dei Comuni montani, causando pesanti disagi alle popolazioni, marginalizzando in particolare i più anziani, con risultati in alcuni casi più scadenti per la stessa qualità del servizio offerto negli uffici,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto stabilire tassativamente la somma totale del finanziamento del Governo che Poste Italiane S.p.A. dovrebbe impegnare in via esclusiva al Servizio universale dei Comuni montani, tale da garantire il contenimento dei costi e nel contempo un servizio qualitativamente e quantitativamente accettabile, così che tutti i cittadini, di tutte le fasce di età, ne possano usufruire;

se il Ministro stesso intenda decentrare i poteri decisionali sulla determinazione degli orari di apertura degli uffici postali e sui servizi cosiddetti «aggiuntivi» (ricevitoria lotto, tabacchi, ecc.) al tavolo concertativo (comprendenti le Regioni, le Poste Italiane S.p.A., l'UNCCEM, i Comuni, le Comunità Montane interessate e le organizzazioni sindacali locali.

(4-03519)

(6 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo non può non rammentarsi che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste italiane s.p.a. interessata in merito a quanto rappresentato – ha riferito che nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative e, nel contempo, di riequilibrare la gestione economico-finanziaria, in ottemperanza degli impegni assunti con il contratto di programma, sono stati previsti alcuni interventi di razionalizzazione circoscritti al periodo estivo che, in so-

stanza, si sono concretizzati nella chiusura di alcuni uffici postali limitatamente alle due settimane centrali del mese di agosto.

In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste – nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare quando le stesse risultino tali da incidere sulle regole che presiedono al servizio postale universale.

Quanto allo specifico problema concernente il mantenimento del servizio universale nei territori montani, il Governo condivide l'obiettivo di garantire una adeguata fruibilità delle prestazioni postali in tali zone, tant'è che fra i principi ed i criteri direttivi indicati dalla legge comunitaria 2002 – attualmente all'esame del Parlamento – ai quali dovrà essere informato il decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2002/39/CE in materia di servizi postali, è stabilito il principio di assicurare il mantenimento del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti, con particolare riferimento ai comuni minori, alle località montane, alle isole minori ed alle altre aree svantaggiate.

A completamento di informazione la ripetuta società ha comunicato, infine, che nei comuni montani operano 5.704 uffici (circa il 41 per cento del totale) dei quali soltanto il 22 per cento è stato sottoposto ad interventi di rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico.

Allo scopo, tuttavia, di fornire maggiori servizi agli utenti e, nel contempo, di rendere economicamente più sostenibile la presenza della società in contesti sociali non remunerativi, Poste italiane ha significato di avere in corso diverse trattative con gli enti locali interessati – tra cui le comunità montane – in modo da poter raggiungere intese volte al conseguimento del suddetto obiettivo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(30 gennaio 2003)

MANZIONE. – *Ai Ministri della salute, della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

presso l'Azienda Sanitaria «A.Cardarelli» di Napoli opera, in regime da appalto esterno, la ditta «La Florida 2000» che, fin dall'anno 2000, provvede all'esecuzione dei lavori di pulizia;

in particolare, ad aprile 2001 la Direzione Generale estendeva detto rapporto alla predetta ditta, affidandole – a trattativa privata – oltre 5 miliardi di vecchie lire, per presunti nuovi lavori;

in materia, la normativa vigente prevede che, nel corso di un contratto di appalto per forniture di opere o servizi esterni, per eccezionali ed urgenti necessità, lo stesso possa essere ampliato fino al 20 per cento (un quinto, cosiddetto d'obbligo) senza possibilità per il concessionario di contestare l'estensione;

nel caso citato (estensione per circa 5 miliardi di vecchie lire) siamo in presenza di una estensione pari al 50 per cento dell'importo originariamente appaltato, con evidente elusione della gara pubblica;

tale situazione, lungi dal manifestare i caratteri della contingibilità ed urgenza, perdura a tutt'oggi (dall'aprile 2001 ad oggi sono trascorsi 17 mesi), senza che si sia proceduto a nuovo affidamento in seguito a regolare gara di appalto;

in corso di gara per l'intero appalto, in via di espletamento, si è oggi verificato che la stessa ditta «Florida 2000» ha offerto – per lo stesso servizio che oggi espleta – un ribasso di oltre il 6 per cento annuo;

tale nuovo prezzo, se applicato fin dall'aprile 2001, avrebbe comportato per l'Erario un risparmio di oltre un miliardo delle vecchie lire, l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati in presenza di tale macroscopico sperpero di denaro pubblico, mentre altre categorie di cittadini sono costrette a pagare i medicinali;

se intendano o meno procedere ad una particolareggiata verifica o ispezione;

se non ravvisino, nei fatti descritti, la necessità di sollecitare un'inchiesta urgente;

quali iniziative intendano intraprendere per il recupero del danno erariale.

(4-02983)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

In merito all'affidamento del servizio di pulizia dell'Azienda Ospedaliera «A. Cardarelli» di Napoli alla ditta «La Florida 2000», dalla nota della Regione Campania – Azienda Ospedaliera «A. Cardarelli», a firma del Direttore Generale Dott. Iovine del 20 ottobre 2002 pervenuta attra-

verso l'U.T.G. di Napoli, risulta che con delibera della direzione generale n. 248 del 16 luglio 1999, veniva aggiudicata alla Ditta Florida 2000 la licitazione privata, bandita dall'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli, per l'affidamento del servizio di pulizia della durata di un anno (1° agosto 1999 - 31 luglio 2000) per le seguenti strutture: Padiglione di Emergenza, Dipartimenti di Ortopedia e Riabilitazione, Laboratorio di Analisi, luoghi comuni, padiglioni *a), b), c), d), e), f)*, Padiglione Palermo e Pediatria e Anatomia/Istologia, Patologia.

In tutti i rimanenti edifici dell'Azienda Ospedaliera, costituenti il nucleo storico dell'Ospedale, il servizio di pulizia continuava ad essere espletato dal personale dipendente con qualifica di ausiliario specializzato.

Con delibera n. 626 del 28 giugno 2000 l'Azienda ospedaliera Cardarelli faceva applicazione dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 488 del 1999, conseguendo la riduzione del 3 per cento del corrispettivo dell'appalto, così come richiesto dalla richiamata normativa, e, per l'effetto prorogava per un anno (1° agosto 2000-31 luglio 2001), il contratto in corso con l'affidataria del servizio.

In seguito alle procedure di riqualificazione del personale dipendente previste dal CCNL di comparto, gli ausiliari dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli, conseguivano la qualifica di OTA (Operatori Tecnici dell'Assistenza).

Con l'entrata in vigore del CCNL 1998 del 2000, nel secondo semestre dell'anno 2000, le organizzazioni sindacali dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli evidenziavano all'Amministrazione che, non essendo previsto nella declaratoria delle mansioni corrispondenti alla qualifica, l'espletamento di attività di pulizia, i dipendenti OTA non avrebbero dovuto più essere sottoposti allo svolgimento delle funzioni relative.

La Direzione Generale dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una prima volta con nota 15 giugno 2000 e, successivamente, con ulteriori comunicazioni interpellava l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, chiedendo chiarimenti sulla corretta interpretazione della nuova normativa contrattuale e, comunque, la indicazione di indirizzi per la soluzione del problema posto dalla modifica delle mansioni del personale OTA.

Solo con nota n. 702 del 31 gennaio 2001 l'Assessore Regionale alla Sanità forniva direttive non solo a questa Azienda ma a tutti i Direttori Generali della Regione Campania, coinvolgendo infatti sull'argomento tutte le Aziende del Servizio Sanitario regionale anch'esse interessate alle mansioni alle quali adibire il personale in parola; con la nota si precisava che gli OTA avrebbero dovuto essere adibiti, in modo esclusivo, alle mansioni proprie del profilo attribuito e che si sarebbe dovuto dare luogo all'applicazione della relativa statuizione a far data dal successivo 26 febbraio 2001.

In tale situazione di fatto, nei ristrettissimi tempi disponibili, in seguito all'acquisizione della relativa disponibilità e nelle more dell'affidamento - alla scadenza del contratto in corso prevista per il 31 luglio 2001 - dell'intero servizio a mezzo di nuova procedura di gara, veniva disposto, con delibera della direzione generale n. 150 del 20 febbraio 2001, l'affi-

damento del servizio di pulizia nei padiglioni nei quali fino a quel momento avevano operato gli OTA, alla medesima ditta affidataria del servizio di pulizia nei restanti immobili dell'Azienda ed aggiudicataria dell'ultima gara espletata.

Venivano, pertanto, attivate le operazioni ricognitive ed istruttorie per la predisposizione del capitolato di gara, nella modificata consistenza del servizio da affidarsi, per l'indizione della relativa procedura di aggiudicazione del contratto, a far data dalla scadenza di quello in corso.

Con delibera n. 585 del 4 giugno 2001, veniva, quindi, indetta la licitazione privata per l'affidamento del servizio.

Il relativo procedimento, anche per la formulazione di numerose offerte da sottoporsi a verifica di anomalia *ex* articolo 25 decreto legislativo n. 157 del 1995, con relativo contraddittorio con i concorrenti e contestazioni varie, si protraeva per oltre un anno.

All'esito del procedimento, sulla scorta delle verifiche di anomalia operate dall'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Napoli, risultava aggiudicataria, anche del nuovo appalto, la società Florida 2000 alla quale veniva affidato il servizio.

Nella delineata situazione di fatto emerge l'assoluta linearità dell'attività condotta dall'Amministrazione dell'azienda ospedaliera Cardarelli.

Infatti:

a) l'esigenza dell'amministrazione di ampliare l'affidamento del servizio di pulizia è intervenuta inaspettatamente e in un momento successivo all'aggiudicazione del contratto alla ditta Florida 2000; in un momento nel quale, quindi, per rilevante parte dell'Ospedale Cardarelli vi era un contratto già attivo ed in corso, aggiudicato in seguito a procedura concorsuale;

b) in presenza di tale imprevista circostanza, l'Amministrazione dell'azienda ospedaliera Cardarelli si è attivata per la individuazione di soluzioni alternative, quali l'elaborazione di un progetto obiettivo per la corresponsione di incentivi nei confronti del personale OTA che avesse svolto attività di pulizia, soluzione questa scartata anche perché non corretta sul piano procedurale;

c) dovendosi, come è incontestabile, comunque garantire l'espletamento del servizio di pulizia, si è fatto ricorso all'unico strumento disponibile, costituito dall'affidamento al soggetto titolare del medesimo servizio, nei restanti plessi della medesima Azienda, in virtù di affidamento conseguito in esito a regolare-procedura di gara, bandita secondo le disposizioni normative dettate dalla UE e recepite dall'ordinamento giuridico interno;

d) l'estensione dell'affidamento è stata disposta per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di una nuova gara che, comunque, non si sarebbe potuta indire per il periodo precedente alla scadenza del contratto in corso; ciò, come è evidente, perché, per la parte originariamente affidata, l'aggiudicatario aveva un diritto, al quale corrispondeva un correlato obbligo dell'Amministrazione, di completare il periodo contrattuale;

e) peraltro, sotto diverso profilo è evidente che non si poteva procedere al separato affidamento del nuovo servizio, poiché palesi ragioni di opportunità consigliavano di avere un'unica organizzazione aziendale affidataria dell'intero servizio; e ciò, inoltre, ha costituito anche ulteriore supporto motivazionale della decisione di estendere il servizio alla originaria affidataria;

f) da ultimo e risolutivamente, la decisione è stata assunta nel pieno rispetto della normativa vigente perché la situazione creatasi è disciplinata dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 157 del 1995, che consente, nella relativa ipotesi, il ricorso alla trattativa privata senza previa pubblicazione del bando e, quindi, la scelta diretta del contraente.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(21 gennaio 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

numerosi coltivatori diretti ricorrono all'ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo – Ente economico di diritto pubblico, decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 28 maggio 1987) per contratti di compravendita di terreni agricoli;

sino a circa un anno fa i contraenti, in tutta Italia, potevano scegliere per le stipule i notai locali;

la decisione dell'ISMEA di scegliere notai residenti a Roma sta causando disagi e spese accresciute per venditori e acquirenti che debbono ricorrere addirittura a due notai (quello locale che fa la relazione e quello di Roma che stipula);

la motivazione che l'ISMEA avrebbe addotto alle associazioni degli agricoltori (carenza di fondi per pagare i funzionari che rappresentano l'Ente nella stipula) è assolutamente inconsistente in quanto determina complessivamente una maggior spesa per i contraenti-cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sull'ISMEA affinché l'Istituto receda da una decisione centralista, incomprensibile e sbagliata.

(4-03309)

(7 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla questione evidenziata nell'interrogazione in oggetto si precisa, innanzi tutto, che non c'è un atto formale dell'ISMEA che imponga di scegliere, per la stipula dei contratti di compravendita relativi all'intervento fondiario, esclusivamente notai residenti a Roma.

In realtà, al solo fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività negoziali fondiari, è stato individuato, fin dal 2000, un *pool* di notai a Roma che vengono incaricati a rotazione previa acquisizione del consenso da parte degli assegnatari.

Di conseguenza, l'Amministrazione dell'ISMEA ha organizzato il lavoro in modo da rendere possibile lo svolgimento delle stipule a Roma, fermo restando il principio di valutare le esigenze personali dei contraenti (età, stato di salute, problemi familiari o accordi intervenuti con le amministrazioni regionali), tali da rendere necessaria o opportuna la stipula nella provincia nella quale si trova il terreno agricolo da assegnare.

La linearità e la razionalità delle scelte organizzative operate emerge anche dai dati relativi alle stipule concluse nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2002.

Infatti, risulta che, su 175 atti, 91 sono stati effettuati a Roma e 84 fuori sede.

Dunque, quasi il 50 per cento dei contratti sono stati conclusi nelle province nei quali si trovano i terreni da assegnare.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(27 gennaio 2003)

MONTALBANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 25-1-2002 è stato proclamato lo stato di agitazione dei medici di Medicina Generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale della provincia di Agrigento;

la sofferta decisione è stata assunta in ragione di un forte ed ingiustificabile deterioramento dei rapporti fra la USL n. 1 di Agrigento ed i «medici di famiglia», che evidenzia un distacco ed un disinteresse burocratico con la categoria, fino a sfociare nel mancato pagamento delle spettanze maturate per le mensilità di novembre e dicembre 2001;

nello stesso tempo funzionari e medici dipendenti dell'Azienda USL n. 1 hanno percepito regolarmente le rispettive retribuzioni, così determinandosi un sistema di diversi pesi e misure con il risultato di mortificare l'intera categoria dei «medici di famiglia»;

l'Assessorato Regionale alla Sanità non ha attivato finora prerogative e poteri ed iniziative tese a superare il grave disagio della categoria,

si chiede di sapere se, al fine di mettere in luce le ragioni che determinano l'ingiustificabile ritardo del pagamento delle legittime spettanze, non si ritenga di predisporre le necessarie misure ispettive al fine anche di evidenziare specifiche responsabilità e adottare le misure necessarie affinché non si determinino ritardi, sperequazioni e quant'altro, che contribuiscono a deteriorare il costruttivo rapporto che deve necessariamente in-

tercorrere fra l'Amministrazione dell'USL n. 1 di Agrigento e i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

(4-01461)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione siciliana, per il tramite del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana.

In merito al pagamento delle spettanze, per i mesi di novembre e dicembre 2001, ai medici generici in rapporto di convenzione, i relativi mandati di pagamento sono stati esitati dal Settore economico finanziario della azienda USL n. 1 di Agrigento, rispettivamente il 31 gennaio 2002 ed il 14 febbraio 2002.

Rispetto ai tempi che hanno determinato i pagamenti di tali spettanze, si fa presente che:

a) la spesa mensile per il pagamento dei medici generici ammonta a circa 1.800.000 euro mensili;

b) le quote di Fondo sanitario regionale relative ai mesi di novembre e dicembre 2001 sono state accreditate, rispettivamente, il 18 gennaio 2002 con liquidità 11 febbraio 2002, e il 29 gennaio 2002 con liquidità 22 febbraio 2002.

Ciò ha determinato difficoltà nell'ottemperare ai pagamenti alla loro naturale scadenza, anche con riferimento ad altre categorie di soggetti che intrattengono rapporti con l'Azienda USL n. 1 di Agrigento.

La stessa Azienda ha comunicato che, nell'effettuare i pagamenti, si attiene all'ordine di priorità imposto dalla legge.

Infine, i pagamenti nei confronti dei medici, secondo quanto dichiarato dalla Azienda USL n. 1 di Agrigento, sono stati assicurati sino al mese di agosto 2002.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(21 gennaio 2003)

MONTALBANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di Grotte (Agrigento) il 26 maggio 2002 le elezioni amministrative quasi certamente saranno viziate da nullità per il mancato raggiungimento del *quorum* richiesto in presenza di una sola lista concorrente;

tale eventualità è resa inevitabile per la presenza nelle liste elettorali di 9.700 iscritti di cui 3.500 emigrati a fronte di 6.140 residenti ed una partecipazione al voto consolidatasi in poco più di 4.000 elettori;

motivi di forte preoccupazione dominano la scena locale, posto che non si può considerare il contesto in cui si opera una sorta di «isola felice» nell'ambito di una provincia come quella agrigentina in cui alto è il tasso di criminalità comune e mafiosa;

la maggioranza che ha governato Grotte è ricorsa a questa artificiosa scelta di non presentare liste nel tentativo di mascherare divisioni ed evidenti difficoltà politiche ed elettorali ripiegando su un comportamento gravissimo, l'invito a disertare le urne, teso ad impedire l'esercizio democratico del voto nonché un governo cittadino legittimato dalla volontà popolare,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare tempestivamente per garantire la libertà di voto ed impedire i condizionamenti deleteri finalizzati al mantenimento di meschine rendite politiche;

quali interventi si intenda adottare nell'immediato nei confronti del Sindaco uscente che nella sua veste istituzionale invitando al non voto influenza pesantemente e negativamente il corretto svolgimento della dialettica democratica e del confronto elettorale.

(4-02233)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite tramite l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento risulta che nell'ambito della consultazione elettorale del 26 maggio 2002 per il rinnovo degli organi elettivi del comune di Grotte (Agrigento), alla scadenza del termine di presentazione delle liste e delle candidature, veniva presentata una sola lista, di orientamento politico di sinistra.

Nessuna candidatura veniva invece espressa dalla coalizione di centro-destra che aveva amministrato l'ente nel quadriennio precedente.

In presenza di un'unica candidatura si configurava il presupposto giuridico per l'applicazione dell'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, in base al quale «ove sia stata ammessa e votata una sola lista s'intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

In effetti l'affluenza alle urne di 3.547 elettori, nella percentuale del 37,47 per cento del corpo elettorale costituito da 9.465 aventi diritto, determinava l'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali di cui all'articolo 47 del richiamato testo unico regionale a dichiarare, nel verbale in data 28 maggio 2002, la nullità dell'elezione.

Si ritiene in proposito che non sia censurabile la scelta dei cittadini e delle formazioni partitiche cui gli stessi aderiscono di candidarsi o meno alle competizioni elettorali, costituendo tale libertà di scelta l'assenza del diritto di elettorato passivo, tutelato costituzionalmente.

Si aggiunge, infine, che gli accertamenti effettuati portano ad escludere attività di condizionamento della libertà di voto, mentre deve ritenersi, di contro, che la competizione si sia svolta secondo i canoni di una corretta dialettica elettorale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(28 gennaio 2003)

NOVI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che la carenza di organi disponibili in confronto al crescente numero di pazienti in lista di attesa per un trapianto ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi;

che il Parlamento in data 16 dicembre 1999 ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale di fegato da donatore vivente;

che tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili;

che il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;

che tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato;

che ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani che sono stati costretti a lunghi, disagiati e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri dove tale trapianto veniva effettuato;

che nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività; sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto alleggerendo così la lista di attesa;

che a breve ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche;

che c'è la necessità di consentire ai centri italiani il raggiungimento di uno *standard* equivalente e concorrenziale con i centri europei;

che è inderogabile la necessità di garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di ottenere tale prestazione terapeutica nell'ambito della propria regione o in quella più vicina alla propria residenza;

che per il trapianto di rene da donatore vivente ai centri di trapianto che ne facevano richiesta è stata sempre concessa una autorizzazione con modalità uguali per durata all'autorizzazione da donatore cadavere e non temporanea di un anno;

che i centri di trapianto di fegato italiani hanno raggiunto livelli qualitativi di eccellenza rispetto agli altri centri europei, come da recente *report* del Centro nazionale trapianti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno consentire l'applicazione della legge n. 483 del 1999 in modo da favorire il diffondersi della procedura del trapianto di fegato da donatore vivente ai centri che hanno avviato tale tipo di attività e a quelli che ne hanno fatto richiesta, in modo da permettere ai cittadini italiani di poter scegliere come luogo di cura la sede più prossima alla propria residenza, evitando o limitando quella mobilità interregionale che comporta aggravii di spesa sanitaria oltre che disagi personali e familiari. Tale decisione consentirà inoltre ai centri italiani di trapianto di porsi, come già avviene per il trapianto da cadavere, ai livelli di eccellenza nel confronto con i centri degli altri paesi europei.

(4-02635)

(10 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il primo trapianto di fegato da donatore vivente è stato eseguito nel 1988 in Brasile.

Nei successivi 13 anni, in tutto il mondo, sono stati eseguiti circa 1.200 trapianti di fegato da donatore vivente (meno di 100 l'anno) rispetto ad oltre 90.000 da donatore cadavere.

Questo dato dimostra in modo inequivocabile che il trapianto di fegato da donatore vivente rappresenta un'attività marginale rispetto al da donatore cadavere.

Il numero di trapianti effettuati in Italia nel corso del primo anno di attività (aprile 2001-marzo 2002) è stato di 10 interventi, pari al 4,9 per cento dei trapianti effettuati da donatore cadavere nel corso del 2001.

In nessun Paese europeo il trapianto di fegato da vivente rappresenta più del 12,5 per cento dell'attività complessiva.

Non è possibile, pertanto, considerare il trapianto di fegato da vivente come un'alternativa al trapianto da cadavere.

Infatti, le problematiche e le implicazioni dell'attività di prelievo e trapianto di una parte dell'organo da donatore vivente, sono molto diverse rispetto a quelle del trapianto da donatore cadavere con organo intero.

L'intervento di prelievo è considerato un intervento di chirurgia epatica di elevato livello e comporta un rischio non indifferente per il donatore sia in termini di morbilità che, soprattutto, di mortalità: la valutazione di idoneità clinica e psicologica del donatore e del ricevente è molto complessa e richiede attente verifiche; il prelievo e il trapianto di una sola

parte di fegato necessita di elevate competenze non solo chirurgiche ma anche cliniche, indirizzate alla prevenzione di eventuali complicanze a breve e lungo termine sul donatore; l'organizzazione della procedura chirurgica è molto complessa, richiede la disponibilità contemporanea di 2 *équipe* chirurgiche di elevato livello ed una grande partecipazione di tutta la struttura dove essa si svolge; le difficoltà sono legate, oltre che all'atto chirurgico stesso, alla maturità e al controllo delle reazioni emotive da parte di tutta l'*équipe*.

In Italia, l'attività di trapianto di fegato da donatore vivente è regolata da una specifica normativa: per effettuare tale attività i centri di trapianto devono essere autorizzati dal Ministero della salute, dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità rilasciato in base a parametri specifici e peculiari rispetto all'attività di trapianto da cadavere.

Non è prevista alcuna automaticità rispetto alla concessione dell'autorizzazione all'attività di trapianto da donatore cadavere, come peraltro avviene nel trapianto renale dove numerosi centri sono autorizzati all'attività di trapianto di rene da cadavere e non a quella di trapianto di rene da vivente.

Oltre alle notevoli difficoltà tecniche ora delineate, occorre sottolineare la necessità di salvaguardare il donatore, che viene esposto ad un rischio rilevante, attraverso precisi accertamenti condotti da soggetti diversi ed indipendenti rispetto ai curanti del ricevente, i quali assicurino in modo incontrovertibile la libertà della scelta, la consapevolezza del rischio, la completezza dell'informazione sull'attività di trapianto da cadavere e le reali possibilità terapeutiche per il ricevente.

Sulla base di queste problematiche, il Consiglio Superiore di Sanità ha deciso, nell'aprile 2001, di autorizzare provvisoriamente tutti i Centri che ne avevano fatto richiesta (complessivamente 15, dei quali solo 9 hanno poi eseguito trapianti), riservandosi di effettuare, per ogni singolo centro, una verifica dei risultati dell'attività di trapianto da donatore cadavere e da donatore vivente a distanza di un anno.

La verifica effettuata ha dimostrato che non ci sono stati decessi tra i donatori, mentre, soprattutto nei primi mesi di attività, i risultati sono stati complessivamente inferiori alle attese per quanto riguarda il ricevente: la sopravvivenza dell'organo è risultata di oltre 22 punti percentuali inferiore rispetto al trapianto da cadavere.

Sei pazienti trapiantati, tra i primi 30, sono deceduti ed in altri sei casi è stato necessario, per la mancata ripresa funzionale della porzione di fegato trapiantato, richiedere (ed ottenere) con urgenza un fegato donato da cadavere che, inevitabilmente, è stato sottratto ad un ricevente in lista di attesa.

Il Centro Nazionale Trapianti ha discusso questi dati nel corso di una riunione che ha avuto luogo presso l'Istituto Superiore di Sanità il 27 marzo scorso, alla quale sono stati invitati tutti i Centri di trapianto di fegato.

Il Consiglio Superiore di Sanità, ascoltata la relazione del Centro Nazionale Trapianti, in attesa di effettuare una dettagliata valutazione, centro

per cento, sulle attività di trapianto da cadavere e di modificare i criteri per l'autorizzazione al trapianto da vivente, ha ritenuto di proporre in via provvisoria la prosecuzione dell'attività per 60 giorni ai centri che, nel corso del primo anno di attività, avevano ottenuto almeno il 50 per cento di esiti positivi.

Il Ministero ha accolto la proposta del Consiglio.

Entro questo periodo, il Centro Nazionale Trapianti sottoporrà all'esame del Consiglio nuovi criteri che assicurino una maggiore qualità in termini di risultati, quali: criteri per una maggiore attenzione nella scelta dei candidati riceventi; un Protocollo Unico Nazionale per il complesso dell'attività; un metodo comune di revisione della casistica; l'obbligo della partecipazione ai programmi di trapianto «split», che prevedono la separazione del fegato del donatore cadavere in 2 parti che vengono trapiantate a 2 riceventi; una collaborazione e integrazione tra *équipe* chirurgiche per la effettuazione dei trapianti.

È necessario, tuttavia, definire una questione centrale: stabilire, cioè, se l'attività di trapianto di fegato da donatore vivente debba essere autorizzata in tutti i Centri come complemento dell'attività da cadavere, anche sulla base delle considerazioni esposte nell'interrogazione in esame, in merito alla riduzione delle liste di attesa da cadavere e alla necessità di rendere concorrenziali i Centri italiani rispetto a quelli europei, o se tale attività, invece, debba essere confinata a pochi Centri le cui elevate competenze assicurino una maggiore qualità assistenziale per i pazienti in termini di risultati.

La risposta non può che essere la seconda: l'attività di trapianto da donatore vivente è minoritaria e non sostitutiva di quella da cadavere riguarda solo un limitato numero di pazienti, non è una competizione tra centri; necessita, quindi, di essere effettuata in modo ottimale in strutture che abbiano requisiti specifici, non coincidenti ma aggiuntivi rispetto a quelli necessari per effettuare il trapianto da cadavere.

Garantire il miglior risultato possibile, nel caso di interventi che abbiano visto come principale artefice un soggetto sano che ha deciso di donare parte del suo fegato ad un malato, è un obbligo non solo da un punto di vista clinico-chirurgico, ma anche da quello etico.

Occorre sottolineare, inoltre, che il trapianto di fegato da donatore cadavere rappresenta «di per sé» un'attività di eccellenza, in grado di qualificare qualsiasi centro a livello europeo, e che il numero dei centri che effettuano il trapianto da vivente è in ogni Paese europeo una minoranza rispetto a quelli che effettuano il trapianto da cadavere.

A tal riguardo, esiste un criterio generale in sanità, il quale impone la concentrazione degli interventi con peculiari caratteristiche in pochi centri specializzati, al fine di ridurre l'effetto negativo legato all'apprendimento di tecniche particolari e di garantire risultati ottimali.

È opportuno ricordare, infine, che in Italia nel 2001 sono stati effettuati 792 trapianti di fegato da donatore cadavere, che il tempo medio di attesa per un paziente inserito in lista per trapianto di fegato da cadavere è

mediamente di 9 mesi e che questa attività è in crescita di oltre il 15 per cento nel 2002 rispetto al 2001.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

sono trascorsi 16 anni dal 26 aprile 1986 quando dalla centrale nucleare di Cernobyl, in Ucraina, si sollevò un'enorme nube radioattiva che contaminò in pochi giorni centinaia di chilometri, vagando poi nel resto d'Europa;

l'Associazione francese Criirad, nata all'indomani dell'incidente nucleare di Cernobyl, ha recentemente pubblicato il risultato di una ricerca sulla «Contaminazione dei suoli in Europa» in cui viene disegnata una carta geografica allarmante dei livelli di Cesio 137, il più pericoloso dei materiali radioattivi, presenti ancora nei suoli;

in Francia, ad esempio, tale presenza sarebbe stata riscontrata pericolosamente alta in Alsazia, Alpi marittime, nord di Digne e in percentuale molto allarmante in Corsica;

tale ricerca evidenzerebbe che le regioni più colpite in Italia sarebbero la Valle d'Aosta, dove è stata riscontrata una quantità di 15-25 mila bequerel per metro quadro, la zona tra il lago Maggiore ed il lago di Como, che arriva fino a 60-66 mila bq/m², il Nord di Bergamo fino a Sondrio, con 40-60 mila bq/m², il Nord di Milano con 60 mila bq/m²;

il limite consentito ai tempi del disastro di Cernobyl era di 500 bq/m²;

la ricerca mostrerebbe l'arco alpino come il più colpito, a causa delle alture e della presenza di neve, che dai tempi della contaminazione funzionò come "divulgatore di radioattività" anche se tranquillizza sui rischi di tale contaminazione, in quanto essendo molto radicata nei suoli è difficilmente assorbibile dalle piante, ad esclusione dei funghi che sono parassiti capaci di aspirare in profondità nella terra;

l'Italia, a seguito dell'incidente di Cernobyl, adottò subito le necessarie misure precauzionali, mentre la Francia continuò ad autorizzare il consumo di latte e di prodotti freschi;

la Criirad avrebbe denunciato, a seguito dei risultati della ricerca, alle autorità giudiziarie le responsabilità del Governo dell'epoca guidato da Chirac e sarebbero state avviate dagli inquirenti varie perquisizioni in alcuni Ministeri;

il verbale di una riunione al Ministero degli interni nel maggio 1986 rivelerebbe che i dati sulla radioattività erano già conosciuti, ma che si trattava di cifre da non divulgare e in un documento del 1988, due anni dopo l'incidente, lo stesso Chirac si sarebbe felicitato in un documento di lavoro di aver convinto con successo una minoranza di paesi

europei ad appoggiarlo per far valere gli interessi francesi, cioè il mantenimento di limiti non troppo bassi per contaminazione;

sembrirebbe anche, ma il tutto deve ancora passare al vaglio dei giudici, che il Governo francese abbia fatto molte pressioni sulla Commissione europea affinché l'Italia togliesse il divieto di consumo di prodotti freschi, compresi quelli provenienti dalla Francia in quanto tale divieto avrebbe causato grave danno per le esportazioni di yogurt e di latte,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti di cui in premessa;

se da Cernobyl ad oggi siano proseguite costanti rilevazioni e controlli sul grado di contaminazione radioattiva nel nostro Paese e quali siano i recenti dati emersi;

se non si ritenga urgente avviare una campagna di rilevazione approfondita al fine di sapere come e dove si siano disperse le sostanze inquinanti radioattive, quale sia il loro grado di dispersione nell'ambiente e nel tempo, quale la nocività per la salute della popolazione;

quali misure si intenda adottare per coinvolgere le regioni interessate.

(4-01686)

(12 marzo 2002)

ROLLANDIN. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Appreso dalle pagine dei giornali notizie relative ai dati pubblicati dall'Associazione indipendente CRIIRAD, e riguardanti gli effetti del disastro di Cernobyl, in particolare nelle zone dell'arco alpino;

preoccupato per le affermazioni concernenti dati sulla contaminazione dei suoli volutamente taciuti ed occultati da parte dei Ministri competenti;

interessato a conoscere i dati scientifici reali relativi all'inquinamento ambientale del dopo-Cernobyl, con particolare riguardo al livello di radioattività;

cosciente delle ricadute che i dati di inquinamento radioattivo dell'arco alpino, se confermati, potrebbero avere sulla salute dei cittadini (valdostani *in primis*),

l'interrogante chiede di sapere:

se esistano dati scientifici a disposizione dei Ministri in indirizzo che non sono stati messi a disposizione delle regioni interessate;

nel caso affermativo, quali misure si intenda adottare, anche se tardivamente, per ridurre i rischi che ancora sussisterebbero nelle zone alpine.

(4-01669)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. (*) – Il Rapporto dell'Associazione «CRIIRAD» cui si fa riferimento non risulta pervenuto al Ministero della salute e, pertanto, nulla può essere riferito in merito.

Si può, comunque, affermare che, nel 1986, subito dopo l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, il *fallout* radioattivo causò concentrazioni di attività di cesio 137 al suolo tali che il valore medio per tutta l'Italia settentrionale fu valutato pari a 13.000 Bq/m².

Con tale contaminazione la dose totale da irraggiamento esterno fu stimata dell'ordine di 0,6 mSv.

Tuttavia, in diverse aree del Nord Italia furono riscontrati valori di concentrazioni di attività di cesio 137 al suolo particolarmente elevati, come ad esempio nella zona del lago di Como, ove i valori furono da 14.000 a oltre 110.000 Bq/m².

Tali valori furono originati dal fatto che, in alcune zone, nei giorni successivi all'incidente vi furono notevoli precipitazioni meteorologiche, con l'effetto di dilavare le nubi.

Inoltre, si è riscontrato, attraverso ricerche successive all'incidente, che la penetrazione del cesio nel terreno negli anni è stata scarsissima e, pertanto, la principale diminuzione di attività avvenuta dopo l'incidente è dovuta al decadimento radiattivo.

Poiché il cesio 137 ha un tempo di dimezzamento di circa trenta anni, dal 1986 ad oggi si può stimare che la concentrazione di attività sia diminuita solamente di circa il 30 per cento.

Non sorprende, pertanto, che siano riscontrabili ancora i livelli di contaminazione al suolo cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Pertanto, la situazione denunciata non appare nuova, né pone problemi di carattere sanitario.

Tuttavia, appare utile seguire l'andamento temporale della contaminazione radioattiva al suolo nelle aree maggiormente interessate dal *fallout* radioattivo, anche ai fini scientifici, con l'obiettivo di verificare i modelli utilizzati attualmente per la valutazione del decadimento ambientale dovuto alla penetrazione nel terreno dei radionuclidi.

Fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 1972 e, successivamente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, concernenti l'attuazione della delega di funzioni amministrative dello Stato alle regioni, il controllo della radioattività ambientale è stato delegato a queste ultime.

Tale scelta è stata riconfermata dalla legge n. 833 del 1978. Allo Stato residuano compiti di indirizzo e coordinamento, come confermato, anche di recente, dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il Ministero della sanità, con la circolare n. 2 del 3 febbraio 1987, invitò le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a individuare sul proprio territorio una struttura tecnica operativa incaricata del controllo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

della radioattività ambientale, per un collegamento organico fra le diverse strutture regionali e fra queste e le strutture centrali.

Furono fornite anche indicazioni circa i criteri generali da seguire per l'effettuazione delle misure di radioattività su campioni nonché sulla periodicità delle misure.

Si lasciarono ampi margini d'intervento per la realizzazione di programmi di campionamento e di misure di contaminazione radioattiva delle matrici ambientali ed alimentari specifici per ciascuna regione, particolarmente in relazione agli alimenti rispetto ai quali è più significativo il consumo regionale.

Alla fine degli anni Ottanta furono costituiti i 21 Laboratori di Riferimento per il Controllo della Radioattività ambientale, che la cosiddetta «rete regionale», ciascuno dei quali gestito dalla rispettiva regione o provincia autonoma.

Della «rete» fanno parte laboratori specializzati in misure di radioattività ambientale, denominati Centri di Riferimento Regionali, individuati presso ciascuna regione, dotati di apparecchiature di misura e di analisi, nonché di un sistema informatizzato per la trasmissione dei dati che, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario, è denominato Sistema Informativo per il Controllo della Radioattività Ambientale (SICRA), cui afferiscono, in aggiunta al Ministero della salute, anche l'Agenzia Nazionale Prevenzione Ambiente, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro e l'Istituto Superiore di Sanità.

L'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995 prevede che, fatte salve le competenze in merito delle Amministrazioni regionali e dell'ANPA «il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale è esercitato dal Ministero della salute. I Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale reti di sorveglianza nazionale».

Per quanto concerne la richiesta di «se da Cernobyl in poi siano proseguite costanti rilevazioni e controlli sul grado di contaminazione radioattiva nel nostro Paese e quali siano i recenti dati emersi», «se non si ritenga urgente avviare una campagna di rilevazione approfondita al fine di sapere come e dove si siano disperse le sostanze inquinanti radioattive, quale sia il loro grado di dispersione nell'ambiente e nel tempo, quale la nocività per la salute della popolazione», nonché «quali misure si intenda adottare per coinvolgere le regioni interessate», si ricorda quanto segue.

Nel 1998 – su proposta di un gruppo di lavoro, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che vedeva la partecipazione dell'ANPA, dell'ISPESL, del Ministero della sanità, del Ministero dell'ambiente e dei laboratori regionali – il Ministro della sanità *pro tempore* emanò una circolare con cui richiedeva alle regioni di partecipare ad una indagine tendente a stimare la dose media di Cesio 137, a dodici anni dall'incidente, nella dieta del cittadino italiano.

La richiesta fu di campionare – e sottoporre a spettrometria gamma – nel trimestre ottobre-dicembre 1998, almeno 24 campioni delle 5 matrici alimentari (pane, pasta, carne, pesce e latte) scelte in quanto tra i componenti principali della dieta che presentavano ancora la concentrazione di cesio più elevata.

Il coinvolgimento da parte dei laboratori regionali, che parteciparono tutti all'indagine, fu estremamente apprezzabile, tanto che il numero totale dei campioni prelevati e misurati arrivò a 2.195.

Utilizzando il consumo medio di alimenti nelle varie regioni italiane stimato dall'ISTAT e le concentrazioni medie di attività di cesio 137 per ogni matrice alimentare e regione, la dose media annuale della popolazione italiana da ingestione di cesio 137 attraverso la dieta fu stimata pari a 0,7 microSv, cioè del tutto trascurabile.

Si ritiene, pertanto, che il problema al momento attuale, sia quello di realizzare un flusso di informazioni regolare e sistematico tra i laboratori regionali e i citati Ministeri, ai fini anche di una più stretta collaborazione, che appare fondamentale nel caso di nuove, eventuali contaminazioni del territorio.

Tra l'altro, l'esperienza derivata dall'emergenza seguita alla ricaduta sul territorio italiano della contaminazione causata dall'incidente di Chernobyl ha insegnato che risulta difficile, in simili evenienze, prendere decisioni in tempi molto rapidi ed operare in modo coordinato.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)

RONCONI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Atteso:

che a causa degli eventi sismici che nel corso del mese di settembre 1997 interessarono alcune parti della regione dell'Umbria alcuni edifici scolastici risultarono danneggiati ed inagibili;

che tra gli edifici scolastici inagibili risultarono esserci anche quello di Spello adibito a Scuola elementare e quello di Sellano, anch'esso sede di Scuola elementare;

che a tutt'oggi, ad oltre cinque anni dal sisma che rese inagibili i suddetti edifici, ancora non risultano essere iniziati i lavori di ristrutturazione e riedificazione degli stessi;

che da oltre cinque anni gli allievi delle Scuole elementari di Spello e Sellano sono obbligati a frequentare le lezioni in *container* montati all'indomani delle scosse sismiche;

che tale situazione che si prolunga abnormemente negli anni determina disagi ai giovani alunni;

che anche a seguito del gravissimo evento che ha colpito luttuosamente gli allievi di San Giuliano ci si interroga giustamente sull'adeguatezza degli edifici scolastici;

che nel Natale del 1998 l'allora Presidente del Consiglio dei ministri onorevole D'Alema assicurò che nel corso del successivo anno tutti i terremotati avrebbero avuto un alloggio più dignitoso rispetto ai *container*;

che oggi la Presidente della Giunta Regionale a quattro anni dalle assicurazioni dell'onorevole D'Alema rassicura che il prossimo sarà l'ultimo anno nei *container*;

che la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria in più occasioni pubbliche ha elogiato la fase della ricostruzione in Umbria,

si chiede di sapere:

perché gli edifici scolastici di Spello e Sellano ancora non siano stati né ricostruiti né ristrutturati;

come verranno rispettate le recentissime assicurazioni della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria che in tempi brevissimi tutti abbandoneranno i *container* mentre giovanissimi saranno costretti a rimanere proprio nei *container* per molte ore al giorno;

quando tali edifici scolastici saranno nuovamente utilizzabili;

se tale situazione che perdura da molti anni e che ha obbligato molti giovani a frequentare sempre scuole nei *container* non abbia determinato danni all'apprendimento o peggiori fisici o psichici agli stessi allievi;

se tali *container* che accolgono le scuole elementari di Spello e Sellano siano adeguati alle misure di sicurezza richieste dalla legge nazionale;

quali iniziative abbiano assunto in merito le rispettive amministrazioni comunali e la regione dell'Umbria;

quali iniziative intenda assumere il Governo nazionale per definire una questione di obiettiva gravità;

se ci siano responsabilità che hanno determinato tali gravissimi ritardi e a chi siano ascrivibili.

(4-03286)

(6 novembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.

Ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia scolastica ed in particolare della legge n. 23 del 1996 questa Amministrazione non partecipa direttamente alla concreta attuazione delle opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive regioni e la loro concreta attuazione ai singoli enti locali interessati; ha spesso fattivamente contribuito, attraverso l'attribuzione di finanziamenti *ad hoc*, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa depositi e prestiti, con totale ammortamento a carico dello Stato ed in tale sede la Regione Umbria ha beneficiato, ad oggi, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.23, di una somma superiore ai 60 miliardi di lire.

In particolare, poi, a favore delle Regioni Umbria e Marche, coinvolte nel terremoto del settembre 1997 è stato disposto – ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito successivamente dalla legge n. 434/97 – un finanziamento aggiuntivo di più di 26 miliardi, tratti dalla legge n. 23/96 citata, nonché un ulteriore stanziamento di 10 miliardi, indirizzando puntualmente i fondi gravanti sul capitolo dello stato di previsione di questo Ministero (ex Cap. 5571), per gli anni 1997 e 1998, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado danneggiate dal sisma.

Al fine di consentire la concreta attuazione delle predette disposizioni furono, pertanto, attivati appositi piani d'intervento da parte delle Regioni coinvolte con l'utilizzo dei fondi citati, nei quali, però, la scuola di Sellano non figura inserita, evidentemente nella considerazione che la sua eventuale ricostruzione rientrasse nelle attività e nei finanziamenti di diretta pertinenza e disponibilità delle Amministrazioni interessate.

A distanza di cinque anni dal sisma che ha colpito la provincia di Perugia si può affermare che attualmente quasi tutti gli edifici colpiti dal sisma sono stati ristrutturati o edificati *ex novo* per l'impegno profuso dalla Regione Umbria e dagli Enti locali, utilizzando in larga parte i finanziamenti statali e avvalendosi in molti casi dei contributi e delle opere realizzate direttamente da alcuni Comuni e Province italiane. Permangono tuttavia alcune situazioni che ancora non hanno trovato piena soluzione e sono: la scuola materna (20 alunni), elementare (34 alunni) e media (31 alunni) di Sellano, un tempo funzionanti in un unico edificio distrutto dal sisma del settembre 1997, attualmente si trovano collocate in *container* a struttura modulare di tipo leggero appositamente costruiti su un'area di mq. 900 circa. Esiste un progetto presentato in Regione dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di un nuovo edificio polivalente i cui lavori si prevede possano iniziare a primavera del 2003 e l'opera possa essere realizzata in circa 3 anni.

Riguardo agli edifici scolastici di Spello si precisa che la scuola materna di S. Luciola non subì danni per il terremoto del '97 per cui gli alunni non si sono mai spostati dal medesimo; la scuola materna di Limiti è stata abbandonata per il terremoto per poi essere completamente ristrutturata ed attualmente è pienamente utilizzata; la scuola materna di viale Poeta, non ha subito danni e quindi è stata utilizzata per ospitare temporaneamente gli alunni di Limiti; la scuola media situata in Piazza della Repubblica, non è stata danneggiata in modo rilevante ed ha ospitato, a suo tempo, gli alunni della scuola elementare che furono poi alloggiati nei *container*: attualmente ospita le classi della scuola media e le classi quarte e quinte della scuola elementare; la struttura prefabbricata situata nel Campo *container* di Via XXVI settembre attualmente ospita le classi prime, seconde e terze elementari rispettivamente con 70, 44 e 49 alunni in quanto sono in corso lavori di ristrutturazione dell'edificio principale, di valore storico, lavori iniziati nel novembre 2002 e per i quali è prevista la durata, fissata per contratto, di 300 giorni.

Nel Comune di Nocera Umbra la scuola elementare (88 alunni distribuiti in 5 classi) e media (156 alunni distribuiti in 12 classi) del capoluogo si trovano alloggiate attualmente su prefabbricati di tipo leggero, mentre tutte le altre scuole del Comune sono state ristrutturate o riedificate; l'ultima sede ristrutturata in ordine di tempo è quella dell'istituto ITIS-IPSIA di Nocera capoluogo inaugurata lo scorso 12 dicembre; per la sede della scuola elementare e media di Nocera capoluogo è stato presentato un progetto per la ricostruzione dell'edificio ma si prevedono tempi lunghi.

Ad Assisi le classi dell'Istituto comprensivo di scuola elementare e media speciale per ciechi e pluriminorati, 9 elementari per un totale di 20 alunni e da 5 di scuola media con 15 alunni, sono collocate in un prefabbricato di tipo leggero di ridotte dimensioni. Il rientro nella sede storica, attualmente in fase di ristrutturazione, è previsto per il settembre del 2003.

A Foligno nella frazione di Casenuove, vi sono due pluriclassi e una classe normale per un totale di 20 alunni ed una sezione di scuola materna con 11 alunni che è ospitata in un prefabbricato di tipo leggero; il nuovo edificio è in fase di edificazione.

Si assicura che l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha sempre seguito e continua a seguire le suddette situazioni, sollecitando gli amministratori degli Enti locali al fine di accelerare le opere di riedificazione o ricostruzione e togliere gli alunni dai prefabbricati: lo stesso ufficio attualmente sta collaborando con la Regione Umbria e con l'Amministrazione Provinciale per la formazione di un gruppo di lavoro per l'applicazione della legge n. 626/94 nelle scuole, anche a seguito del recente monitoraggio condotto dall'Amministrazione a livello nazionale. L'Ufficio regionale, inoltre, è interessato affinché in tutte le scuole venga portata avanti la cultura della prevenzione e della sicurezza ed a tal proposito insieme alla Prefettura, all'INAIL, ai Vigili del Fuoco, partecipa ormai da alcuni anni al progetto «Scuola Sicura».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(24 gennaio 2003)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

la legge 22 giugno 1939, n. 1239 («Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici»), pone il divieto di assumere o trattenerne in servizio, per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone sprovviste di una tessera sanitaria, conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici nel primo trimestre di ogni anno ed ogni qualvolta il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita;

la stessa legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione o ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti per i datori di lavoro e per i lavoratori domestici,

l'interrogante chiede di conoscere se vengano disposti controlli in merito all'applicazione di tale legge e con quali riscontri da parte dei Ministeri interessati.

(4-02354)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardo alla tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici prevista dalla legge 22 giugno 1939, n. 1239, è opportuno ricordare che, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», le competenze in materia di profilassi delle malattie infettive ed i relativi controlli, così come la valutazione delle condizioni di idoneità fisica all'impiego, rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni e Province Autonome.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(21 gennaio 2003)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 207 del 16 aprile 1994 («Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»), all'articolo 228, comma 5, prevede che l'assunzione del direttore, per quanto concerne l'Accademia di danza, debba avvenire per pubblico concorso per titoli ed esami e prevede inoltre che l'aspirante debba essere compositore di danza di riconosciuto valore;

che il comma 6, dello stesso articolo del succitato decreto legislativo, contempla che, nel caso in cui il posto di direttore non sia coperto da un titolare, il dirigente preposto all'istruzione artistica, possa essere affidato, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti dell'accademia stessa, su proposta del consiglio di amministrazione;

che il successivo comma 7 prevede, altresì, che il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, «sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte»;

considerato:

che, nel mese di ottobre del 1996, l'ex ministro Berlinguer nominò direttore dell'Accademia nazionale di danza la signora Margherita Parrilla, senza che la stessa avesse mai superato il concorso pubblico previsto dal citato articolo 228 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

che, inoltre, la suddetta non era in possesso del titolo di coreografa;

che i titoli che dovrebbero determinare la «meritata fama» e l'eccezionalità della signora Margherita Parrilla non sembrano essere chiari e riconosciuti;

che, riguardo a tale nomina, sembrerebbe che il Ministro *pro tempore* abbia ignorato la volontà espressa dal consiglio di amministrazione, come previsto dal comma 6 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, il quale nel mese di settembre 1996, aveva indicato come direttore il maestro Joseph Fontano, perché ritenuto in possesso dei requisiti richiesti;

che la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 («Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati») introduce il sistema dell'elettività del direttore,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per porre rimedio all'anomala nomina del direttore dell'Accademia nazionale di danza;

per quali motivi non sia stata presa in considerazione la proposta avanzata dal consiglio di amministrazione avanzata nel settembre 1996.

(4-01700)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – Come lo stesso onorevole interrogante riconosce, l'articolo 228, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 207, consente al Ministro, in via eccezionale, di conferire senza concorso l'incarico di direttore dell'Accademia nazionale di danza a persona che «sia venuta in meritata fama».

Nel 1996 il Ministro *pro tempore* Berlinguer ha nominato l'attuale direttore signora Margherita Parrilla, avvalendosi del meccanismo di scelta discrezionale prevista dalla norma ricordata.

Al riguardo, si deve far presente che le scelte discrezionali rientrano nella sfera soggettiva e, come tale, non hanno riscontro in atti di archivio in possesso del Ministero.

Corre l'obbligo di ricordare che la legge n. 508 del 1999 non ha previsto le modalità di conferimento dell'incarico al Direttore delle istituzioni di alta formazione. Questo Ministero ha predisposto uno schema di regolamento di autonomia statutaria, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che adotta il principio dell'elettività del direttore; tale schema è

stato sottoposto all'esame del Dipartimento degli affari giudici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha ritenuto di sottoporre il predetto regolamento al parere del Consiglio di Stato, al fine di individuare l'ambito della delega regolamentare attribuita al Governo dalla legge sopra menzionata.

Al di là, peraltro, delle scelte future relative alla designazione dei direttori delle istituzioni di alta formazione, dovranno essere considerate e valutate le posizioni di coloro che siano stati incaricati a tempo indeterminato della direzione degli istituti da trasformare.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

CALDORO

(23 gennaio 2003)

VERALDI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la struttura sanitaria di contrada in Serra in Girifalco (Catanzaro), costruita originariamente per ospitare un vecchio e fatiscente ospedale psichiatrico e non utilizzata per l'entrata in vigore della legge n. 180, è stata lasciata andare in completa rovina, al punto che qualcuno già ne ipotizza un giustificato abbattimento;

respinta l'ipotesi di destinarvi la sede del Policlinico Universitario della facoltà di medicina di Catanzaro, la ASL 19, competente per territorio, propose nel luglio del 1984 la realizzazione di due Progetti-obiettivo di Farmacotossicologia e Oncologia;

nella metà degli Anni '90 la regione Calabria finalmente deliberava con legge regionale l'istituzione del centro regionale di Oncologia, con sede in Girifalco, ed il CIPE, su richiesta dello stesso Presidente della Regione, decideva di finanziare l'opera con uno stanziamento di circa 70 miliardi di lire, peraltro aggiuntivi ad un precedente finanziamento di altri 13 miliardi di lire erogato dal competente Ministero;

nel mese di novembre 1997 la Giunta regionale della Calabria approvava un bando di gara tendente all'individuazione di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l'affidamento non solo della fattibilità delle opere, ma anche da coinvolgere nella successiva fase di gestione del Centro;

dopo che un'apposita Commissione ebbe individuato nell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma (IDI) il soggetto più idoneo ad assolvere i compiti previsti dal bando di gara, l'Assessore alla sanità ricevette espresso mandato dalla Giunta perché fosse affidato proprio all'IDI l'incarico di redigere lo studio di fattibilità del Centro, con l'esplicita indicazione che detto centro fosse orientato verso la ricerca di alta formazione, svolgesse compiti di orientamento per il sistema scientifico-sanitario regionale e di osservatorio epidemiologico e tossicologico, ed avesse le caratteristiche di un moderno e attrezzato centro di prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori;

nel frattempo anche l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio aveva già provveduto alla selezione di 40 borsisti, tra medici, biologi e farmacisti, da avviare a formazione presso strutture specializzate, per essere pronti a svolgere la loro attività all'interno del futuro Centro;

da allora, nulla di ufficiale si è mai più saputo sulla vicenda, e si è solamente appreso che esiste tuttora il capitolo di bilancio regionale con l'indicazione specifica della somma in entrata, destinata al CIPE per la «realizzazione del Centro Oncologico di Girifalco», e che tale somma è stata parzialmente utilizzata per il ripristino dei danni causati dall'alluvione di Crotone,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per risolvere tale situazione.

(4-01797)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che il programma regionale concernente l'avvio della seconda fase del piano di investimenti *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 è stato deliberato dal Consiglio Regionale della Calabria con provvedimento n. 327 dell'11 marzo 1999.

Il documento presentava alcune criticità relative alla carenza di un preciso disegno programmatico e alla mancata specificazione delle opere da realizzare.

Per tali criticità e per assenza di un programma aggiornato, coerente con le recenti determinazioni centrali e regionali in materia di programmazione sanitaria, la Regione Calabria non ha tuttora perfezionato un Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse disponibili, che assommano a lire 771.510.500.000 pari a euro 398.451.920,44.

Per quanto riguarda, in particolare, l'intervento indicato nell'interrogazione, la citata delibera consiliare fa menzione di un finanziamento concesso da CIPE in data 26 gennaio 1996, che ha assegnato alla Regione le risorse finanziarie per il Polo Oncologico di Girifalco, da realizzare attraverso la riconversione dell'ex Ospedale psichiatrico; la stessa delibera assegna, per la realizzazione completa dell'opera, un finanziamento di 18,267 miliardi di lire a valere sulle risorse *ex* articolo 20; per quanto riguarda il soggetto giuridico di gestione del Polo oncologico, nella delibera si afferma che «i necessari provvedimenti potranno essere assunti dopo l'approvazione del relativo studio di fattibilità».

Nel corso degli ultimi due anni sono stati promossi dal Ministero della salute diversi incontri in sede tecnica con i referenti della Regione Calabria e sono state proposte, da parte della Regione, alcune bozze del documento di programma, propedeutico alla definizione dell'Accordo in parola.

Nella documentazione trasmessa dalla Regione nella versione del 15 ottobre 2001, risulta agli atti la proposta dell'intervento di «Ristruttura-

zione e completamento della RSA per disabili nell'ex Ospedale Psichiatrico di Girifalco».

Per quanto riguarda la realizzazione di un polo oncologico, in data 24 febbraio 2002 il sottoscritto, nella veste di Ministro della salute, il Presidente della Regione Calabria, e il Presidente della Regione Siciliana, hanno siglato a Vibo Valentia il Protocollo di Intesa per l'intervento strategico nel comprensorio Messina-Reggio Calabria-Isole Eolie, nell'ambito del quale è stata prevista, tra l'altro, la realizzazione di Centri di eccellenza nella stessa Regione Calabria.

In data 28 marzo 2002, insieme al Presidente della Regione Calabria ho concordato che il Polo Oncologico della Calabria sarà realizzato a Germaneto (Catanzaro), in un corpo di fabbrica già edificato dall'Università della «Magna Graecia». A seguito di quanto convenuto, ho dato mandato all'Ufficio Investimenti della Direzione Generale «SISIST» e al Nucleo di Valutazione degli investimenti, di definire il percorso processuale per la realizzazione del Polo di eccellenza oncologico.

A tal fine, il 22 aprile 2002, alcuni tecnici del Ministero hanno effettuato un sopralluogo sui cantieri del «Campus universitario», in corso di realizzazione in località Germaneto e presso i presidi ospedalieri di Catanzaro «Ciaccio» e «Pugliese», per acquisire elementi di valutazione circa la fattibilità dell'opera.

Nel corso di ulteriori incontri, sono state fornite alla Regione indicazioni sul perfezionamento dell'Accordo in parola, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla rete delle strutture ospedaliere e alle eventuali priorità, tra le quali la realizzazione del Polo oncologico a Germaneto (Catanzaro).

Il 5 giugno 2002, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, la Regione Calabria, la Provincia di Catanzaro, il Comune di Catanzaro e l'Università degli Studi della «Magna Graecia» di Catanzaro, per l'istituzione del Centro Oncologico di Eccellenza e per agevolare il riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico («I.R.C.C.S»).

Peraltro, con la successiva delibera della Giunta Regionale n. 791 del 4 settembre 2002, la Regione Calabria ha provveduto a selezionare gli interventi prioritari da finanziare nell'ambito di un Accordo di programma stralcio, il quale utilizza soltanto una parte delle risorse disponibili per completare il programma regionale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, riservando di impegnare successivamente la rimanente quota.

Tra gli interventi individuati, la Giunta Regionale ha deliberato l'istituzione del Centro oncologico di eccellenza a Catanzaro, assegnando a tal fine i finanziamenti necessari per l'acquisto di tecnologie.

Pertanto, i fondi assegnati alla Regione Calabria con la citata deliberazione CIPE 26 gennaio 1996 riguardante Girifalco, sono stati finalizzati

alla trasformazione dell'ex ospedale psichiatrico in un Centro integrato per scienze motorie e attività riabilitative connesse.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 gennaio 2003)
